

COESIONE SOCIALE



Introduzione

La Direttrice Coesione Sociale si articola nei grandi obiettivi dell'Occupazione, della Previdenza, dei Diritti di Cittadinanza, del Diritto alla Salute e nuovo Welfare locale, delle reti No Profit di Protezione Sociale, dei Migranti e Nuovi Italiani.

Il Governo ha consistentemente innovato in questo ambito, a partire dall'istituzione dei due distinti Ministeri per le politiche del lavoro e le politiche sociali e dei due Ministri senza portafoglio per le politiche della famiglia e per le politiche giovanili e le attività sportive.

Le linee generali dell'azione di Governo per le **politiche del lavoro** si sono incentrate su quattro aree di intervento che hanno rappresentato altrettanti ambiti normativi della Legge Finanziaria 2007: contrasto alla precarietà e predisposizione di interventi per la stabilizzazione del lavoro nei settori pubblico e privato; lotta al lavoro nero e rafforzamento del livello di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro; interventi in materia di ammortizzatori sociali e in materia previdenziale e per il miglioramento delle tutele per i lavoratori "non standard".

Sul piano del metodo, il Ministero del lavoro intende avvalersi della concertazione quale modalità prevalente di definizione delle politiche pubbliche di settore attraverso l'istituzione di appositi tavoli tecnici, nei quali sviluppare le linee direttrici dei progetti di riforma da varare. Alla data del 29 marzo 2007 sono stati attivati tre specifici tavoli di concertazione: sulle tutele, sul mercato del lavoro e sulla materia previdenziale. Più in generale, il Ministero del lavoro intende ripristinare la centralità del contratto a tempo indeterminato quale espressione tipica ed ordinaria di tipologia contrattuale; ridimensionare il ricorso al contratto a termine solo ai casi di esigenze temporanee dell'impresa; evitare l'abuso e la reiterazione di tale strumento dell'impiego; prevedere interventi mirati di correzione in tema di trasferimento del ramo di azienda, di staff leasing, di lavoro a chiamata; riformare gli ammortizzatori sociali tenendo in particolare conto le aspettative di chi è privo di tutele o le possiede in misura limitata; privilegiare le politiche attive per il lavoro, sostenendo l'occupazione anche nella discontinuità dei progetti lavorativi; affermare la formazione quale diritto/dovere fondamentale della società della conoscenza; rivitalizzare la giustizia del lavoro; attivare un sistema di relazioni collettive che promuova la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori nelle imprese e nell'economia.

La legge 4 agosto 2006, n. 248 prevede, tra le numerose disposizioni per rilanciare lo sviluppo, la crescita e per promuovere la concorrenza e la competitività, misure specifiche di contrasto del lavoro nero e irregolare e promuove la sicurezza sui luoghi di lavoro nel settore edile, attraverso un inasprimento delle sanzioni a carico dei datori di lavori inadempienti (c.d. "Pacchetto Sicurezza").

Tra le misure individuate vi è la possibilità di sospendere l'attività dei cantieri edili in caso di impiego di personale "in nero" in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere; è previsto l'obbligo dei datori di lavoro di munire tutti i lavoratori edili di una tessera di riconoscimento che gli stessi sono tenuti ad esporre; è, altresì, sancito l'obbligo della comunicazione di assunzione il giorno antecedente a quello della instaurazione del rapporto di lavoro per i datori di lavoro

dell'edilizia ed è disposto l'inasprimento delle sanzioni per la omessa iscrizione nei libri obbligatori dei lavoratori.

Dal monitoraggio sugli esiti della vigilanza nei cantieri edili, nel periodo dal 12 agosto al 31 dicembre 2006, emerge, un incremento delle azioni ispettive attivate che ha condotto all'emissione di 518 provvedimenti di sospensione dei lavori (di cui 199 revocati per regolarizzazione) a fronte di un numero complessivo di aziende ispezionate pari a 12.082. Nel corso dell'anno è risultato positivo il saldo occupazionale in edilizia (43.304 unità), sia quello contributivo (23.054.000 euro). Ancora più incisivi risultano i controlli effettuati nel primo trimestre 2007; il saldo occupazionale dei primi tre mesi del 2007 è in attivo di 12.646 unità, quello contributivo è di 10.685.000 euro. Nel corso delle azioni di vigilanza, il 57% delle aziende ispezionate sono risultate irregolari (n. 5.322 su un totale di aziende ispezionate di 9.304). Dei 24.385 lavoratori occupati presso tali aziende, il 21% del personale è stato trovato in posizione di irregolarità e il 7% totalmente in "nero". Il provvedimento di sospensione dei lavori (cd. maxisanzione) ha interessato il 9% delle aziende irregolari, presso le quali, tuttavia, risulta adibito il 50% dei lavoratori in nero e il 50% del totale dei clandestini.

La revoca della sospensione per avvenuta regolarizzazione ha interessato il 36% dei provvedimenti emanati. Sempre per quanto concerne il settore edile, incoraggiante appare il decremento del fenomeno infortunistico (-9,1%), rilevato sulla base del raffronto tra le denunce presentate all'Inail nel corso del 2005 e del 2006. Incoraggiante appare anche il numero di nuovi assicurati all'Inail nel periodo dal 1° agosto 2006 al 31 marzo 2007: si tratta di 94.054 unità, di cui 45.246 italiani e 48.808 stranieri. In questo delicato ambito il Ministero del lavoro si è anche adoperato alla diffusione delle informazioni utili a prevenire il fenomeno infortunistico e le situazioni maggiormente soggette a tale rischio, attraverso iniziative di sensibilizzazione e campagne informative. Tra le ultime, si cita quella denominata "Esci dal nero. Ti conviene" inaugurata il 26 aprile 2007 ed avente ad oggetto diverse modalità di comunicazione tra Stato, Regioni, Istituzioni territoriali e cittadinanza con l'obiettivo di promuovere, tra l'altro, le opportunità previste dalla legge per la regolarizzazione del lavoro sommerso.

Il Ministero è, altresì, impegnato a revisionare la normativa in materia in un Testo Unico che nasce dall'integrazione con la normativa comunitaria nel settore, dal contributo del coordinamento Stato-Regioni e da un'ampia concertazione con le Parti sociali. Il testo si basa sulla necessità di riordinare e coordinare le vigenti disposizioni, attraverso l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie a rischio; l'estensione delle tutele a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi, subordinati e ai soggetti ad essi equiparati; la semplificazione degli adempimenti meramente formali; il riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisorie e dispositivi di protezione individuali; la riformulazione e la razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale; il potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici; il coordinamento a livello nazionale delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro; la valorizzazione degli accordi aziendali; l'intensificazione dei percorsi di formazione in materia nel rispetto dei principi di autonomia didattica e finanziaria; la revisione in materia di appalti e la rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria.

Nella stessa Legge Finanziaria 2007 sono state, inoltre, previste misure volte a finanziare le attività

promozionali e gli eventi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (comma 1186), a sostenere i familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, attraverso l'istituzione di un apposito Fondo (comma 1187), nonché a destinare una quota del Fondo per l'occupazione agli interventi per migliorare e riqualificare la capacità di azione istituzionale e l'informazione dei lavoratori in materia di lotta al lavoro sommerso e irregolare, la promozione di nuova occupazione e la tutela della salute e della sicurezza (comma 1156, lettera g). In materia di appalti, è stato previsto (comma 910) l'inserimento dell'avvenuto adempimento degli obblighi di sicurezza tra i requisiti atti ad ottenere la qualificazione per eseguire lavori pubblici, e la previsione della responsabilità in solido dell'imprenditore committente con l'appaltatore o eventuali ulteriori subappaltatori per tutti i danni per i quali il lavoratore non risulti indennizzato dall'INAIL, nonché per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. (comma 911). In considerazione della rilevanza del tema della sicurezza, l'attività di informazione svolta dal Ministero è stata particolarmente intensa.

La Legge Finanziaria 2007 (comma 1180), prevede la comunicazione preventiva di assunzione, unitamente ad ulteriori adempimenti da svolgersi nel caso di trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro. L'intento normativo è quello di estendere l'obbligo di comunicazione a tutti i datori di lavoro, anticipando il termine di comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e trasformandola da contestuale a preventiva, conferendo pluriefficacia alla comunicazione ai centri per l'impiego, estendendo l'obbligo di comunicazione a tutti i principali eventi modificativi del rapporto di lavoro e prevedendo l'obbligatorietà dell'invio telematico delle comunicazioni. Il processo di informatizzazione che accompagna le procedure è un ulteriore passo in avanti nel segno della semplificazione. L'obiettivo è quello di realizzare, più in generale, un sistema nazionale di comunicazioni on line attraverso la cooperazione dei sistemi informatici forniti dalle Regioni; rafforzare la centralità dei servizi pubblici per l'impiego; monitorare il mercato del lavoro; contribuire alla lotta lavoro nero ed irregolare.

I vantaggi della comunicazione unica on line sono tangibili per tutti gli attori del sistema: dai datori di lavoro che dovranno fare una sola comunicazione, valida a tutti i fini (anche quelli previdenziali e di controllo) ai centri per l'impiego che vedono diminuire le procedure burocratiche a vantaggio della qualità dei servizi; dalle Regioni che aumentano la propria capacità programmatica grazie ad una maggiore conoscenza dei fenomeni occupazionali al Ministero stesso che potrà conoscere effettivamente le caratteristiche della "forza lavoro", monitorando gli occupati, le aziende che assumono, le tipologie di rapporti di lavoro. La comunicazione preventiva avente data certa e l'obbligo di mantenere la documentazione presso l'azienda facilitano, inoltre, il lavoro degli ispettori che potranno conoscere in tempo reale la situazione aziendale relativa al numero di lavoratori e le tipologie di rapporti di lavoro che li legano all'azienda.

Il Ministero, inoltre, ha aperto un canale interattivo con gli utenti (cittadini e, soprattutto, operatori) per rispondere ai quesiti posti dall'entrata in vigore degli obblighi previsti dalla legge finanziaria.

Numerose sono le disposizioni della legge finanziaria per contrastare il lavoro nero e migliorare il livello di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, quali: la costituzione di una cabina di regia nazionale di coordinamento che concorra allo sviluppo di piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare, nonché alla valorizzazione dei Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES) e la costituzione di un apposito fondo per l'emersione del lavoro irregolare (FELI) per il finanziamento, d'intesa

con le Regioni e gli enti locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino processi di emersione (comma 1156); la configurazione, quale appropriazione indebita, dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali nel settore agricolo operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (comma 1172); l'introduzione dei cd. indici di congruità, cioè indici che rapportano la qualità dei servizi e beni prodotti con la quantità delle ore necessarie per produrli e il cui mancato rispetto può rappresentare elemento sintomatico di lavoro non dichiarato ovvero di lavoro nero (comma 1173); l'introduzione di meccanismi per garantire, a partire dal 1° luglio 2007, il rispetto degli obblighi contributivi a tutti i settori di attività, oltre che in agricoltura e nell'edilizia, ove già vigente (cd. DURC - documento unico di regolarità contributiva) (comma 1175); l'incremento dell'importo delle sanzioni amministrative in materia di lavoro, legislazione sociale e di documentazione obbligatoria previste da norme entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999. Le conseguenti maggiori entrate, derivanti dall'adeguamento delle sanzioni, vanno ad incrementare la dotazione del Fondo per l'occupazione (comma 1177).

Sul fronte ispettivo, nel 2006, sono state condotte numerose azioni di vigilanza, anche di natura straordinaria, dagli ispettori del lavoro e dai nuclei dei Carabinieri operanti all'interno delle Direzioni provinciali del lavoro. Si tratta di iniziative, talora sviluppate in chiave congiunta con l'Inps e l'Inail, che si aggiungono alla ordinaria attività di vigilanza svolta istituzionalmente dagli uffici del territorio. Quest'ultima, nel corso del 2006, nonostante una leggera flessione delle aziende ispezionate (-1,59%) ha registrato un incremento del numero di aziende irregolari (+5,63%), di lavoratori irregolari (+33,55%) e di lavoratori in nero (+45,26%). Tali risultati hanno prodotto un recupero complessivo dei contributi evasi pari alla media nazionale del +111,29%, significativo soprattutto nelle regioni Lombardia (+229,96%), Marche (+208,76%), Sardegna (+182,36%), Calabria (+150,58%). Nel primo trimestre del 2007 l'attività di vigilanza ha registrato un incremento del 23,37% del numero di aziende ispezionate ed un recupero contributivo pari al 31,11%.

Sono state, inoltre, diramate linee guida per la sottoscrizione di protocolli d'intesa in materia di vigilanza tecnica nei cantieri edili ed una direttiva sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge in materia di immigrazione, presentato su proposta dei Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale, per l'adozione di nuove e più efficaci misure di contrasto al fenomeno dello sfruttamento degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale.

A fronte del crescente sviluppo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, spesso elusivi di modalità operative di lavoro di natura subordinata, si è diramata una circolare ministeriale contenente indicazioni di carattere generale, utili per un corretto ed efficace accertamento da parte degli organi di vigilanza della sussistenza dei requisiti delle prestazioni di lavoro concretamente eseguite. Oggetto di attenzione specifica sono stati gli operatori di call center. Ai fini di un'azione di necessaria attenzione verso questo specifico settore, il Ministero si è impegnato non solo con un'iniziativa di vigilanza specifica, ma con l'attivazione di tutte le modalità concretamente praticabili per allertare i soggetti coinvolti e interessati alla problematica nell'intento di affrontare in chiave congiunta e concertata possibili e necessari correttivi. E' stato inoltrato un Avviso comune alle Parti sociali e, per quanto concerne primi urgenti provvedimenti,

nella legge finanziaria sono state previste misure di diversa natura volte ad incentivare il ricorso – da parte datoriale – del contratto di lavoro a tempo indeterminato e a favorire ipotesi di stabilizzazione per i lavoratori precari. Per accompagnare il monitoraggio del settore in vista dei processi di stabilizzazione, il 31 marzo 2007 è stato istituito l'Osservatorio Paritetico del call center per la verifica dell'evoluzione sulla contrattazione e l'andamento della stabilizzazione dei lavoratori precari del settore.

Un'apposita previsione in finanziaria (comma 1202) ha previsto la possibilità di trasformazione dei rapporti di lavoro da co.co.co. e co.co.pro. in lavoro subordinato. La misura, destinata ad operare sulla base di accordi aziendali o territoriali stipulabili fino al 30 aprile 2007 tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali, è stata finalizzata ad introdurre un percorso consensuale di stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, in tutti i settori di attività del lavoro privato. Si tratta di una previsione per favorire i giovani già impegnati in rapporti di collaborazione a progetto, migliorandone sensibilmente l'accumulo contributivo per il periodo di attività prestato con tale modalità e che consentirà loro un miglior trattamento pensionistico. Rilevazioni statistiche condotte nel periodo dal 1 dicembre 2006 al 3 aprile 2007 e concernenti il livello di adesione ai predetti accordi sindacali, attestano che su un totale nazionale di 613 aziende di call center, variamente distribuite sul territorio, occupanti n. 52.441 lavoratori (dei quali 25.499 sono collaboratori a progetto) sono stati raggiunti n. 63 accordi sindacali e n. 49 sono tuttora in corso di adesione.

E' stata prevista, altresì, la possibilità di stabilizzare il personale pubblico non dirigenziale, in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, purché assunto mediante procedure di natura concorsuale (comma 519). Al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni è stato istituito un Fondo, finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato (comma 417). Al tempo stesso, è stato disposto che per il triennio 2007–2009 le pubbliche amministrazioni che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti previsti dalla legge, nel bandire le prove selettive riservino una quota del 60% ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa per la durata complessiva di un anno (comma 529).

Altre disposizioni favoriscono il contratto a tempo indeterminato, incidendo positivamente sulla possibilità di effettuare deduzioni. In particolare, a favore di datori di lavoro privati (con esclusione di alcuni settori), è stata introdotta la possibilità di operare deduzioni della base imponibile dell'Irap (comma 266) nella misura di 5.000 euro su base annua per ogni lavoratore, anche a part time, a tempo indeterminato impiegato, importo raddoppiato nelle regioni meridionali, e la possibilità di operare deduzioni della base imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro sempre per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Sono, altresì, previste misure volte a promuovere l'emersione spontanea dal sommerso attraverso percorsi concordati con le organizzazioni sindacali di regolarizzazione del lavoro nero e che garantiscano condizioni di occupazione regolare (comma 1192); è stato introdotto il cd. "patto di solidarietà tra generazioni" quale strumento per favorire la trasformazione, su base volontaria, in contratti a tempo parziale di rapporti di lavoro a tempo pieno di dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni, alla condizione che si disponga la correlativa assunzione con contratto part time di giovani inoccupati o disoccupati per

un orario pari a quello ridotto (comma 1165). E' stato rifinanziato il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (comma 1162) ed è stato disposto uno stanziamento di 35 milioni di euro per prorogare le convenzioni stipulate con gli enti locali per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di politiche attive del lavoro (comma 1166).

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della giustizia hanno varato un piano per reinserire nel mondo del lavoro 2.000 beneficiari del provvedimento di indulto del 29 luglio 2006. Si tratta di un progetto di oltre 13 milioni di euro rivolto al reinserimento lavorativo di una parte dei detenuti scarcerati, avvalendosi del supporto tecnico di Italia lavoro S.p.A. e dell'azione concordata con il Ministero della giustizia.

In occasione della proclamazione del 2007 quale Anno europeo contro le discriminazioni, il Ministero del lavoro ha predisposto un programma di azione in tema di parità salariale e di processi di stabilizzazione delle donne nel lavoro, nell'ambito delle iniziative previste nel "Piano nazionale di azione per l'anno 2007 – Eguali opportunità per tutti".

Già nella legge finanziaria per il 2007, il Ministero del lavoro ha approntato primi provvedimenti per limitare le condizioni e le situazioni di disagio del lavoro femminile, attraverso l'aumento delle tutele per la maternità, il miglioramento delle tutela per le gravidanze a rischio e per le malattie e l'estensione di tali opportunità anche ai lavoratori parasubordinati e agli apprendisti. Misure incentivanti sono state disposte per le imprese che stabilizzano, soprattutto nel Sud e la misura di tali incentivi aumenta ulteriormente quando le assunzioni interessano le lavoratrici.

Nella prospettiva di un intervento normativo complessivo e strutturale sugli istituti di tutela del reddito dei lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro o si accingano a perdere il posto di lavoro (cassa integrazione guadagni straordinaria, contratti di solidarietà, indennità di disoccupazione e indennità di mobilità), la legge finanziaria 2007 prevede specifiche disposizioni, di natura contingente, necessarie a risolvere talune condizioni giudicate di particolare attenzione. In particolare, è stata estesa la concessione dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti (comma 1156, lettera c); con decreto ministeriale saranno definiti criteri e modalità per sostenere programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto che abbiano prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi, nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2008 (comma 1156, lettera d); è stato contemplato l'incentivo a valere sul Fondo per l'occupazione per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unità (comma 1156, lett. f); E' stata inoltre disposta la stabilizzazione nell'ordinamento del livello attuale dell'indennità di disoccupazione (comma 1167).

E' stata prevista l'istituzione, d'intesa con il Ministero per lo sviluppo economico, di una struttura per contrastare il declino dell'apparato produttivo e salvaguardare e consolidare le attività ed i livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni in crisi economico-finanziaria.

Sono state contemplate ipotesi di cd. mobilità lunga da attivare entro l'anno 2007, nel massimo di 6.000 unità, a seguito di domande presentate dalle aziende interessate entro il 31 marzo 2007, sulla base di un piano e di accordi sindacali approvati dal Ministero del lavoro.

Nell'ambito della revisione e razionalizzazione del sistema pensionistico sono state emanate "misure urgenti in materia di previdenza complementare" (decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279). Il Consiglio dei Ministri, approvando tale decreto, ha disposto l'anticipo al 1° gennaio 2007 dell'entrata in vigore della riforma della disciplina della previdenza complementare di cui al d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Nel provvedimento d'urgenza (non convertito in legge nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ma i cui atti e provvedimenti adottati rimangono validi e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dello stesso, per espresso disposto del comma 752 della Legge Finanziaria 2007) sono state introdotte norme procedurali riguardanti l'adeguamento dei fondi pensione ai meccanismi di trasferimento del TFR. Il decreto stabilisce, infatti, che entro il 31 dicembre 2006, i Fondi pensione aggiornino i propri statuti e regolamenti. Il Ministero del lavoro ha predisposto una massiccia campagna informativa e di comunicazione in materia di destinazione del TFR, allo scopo di sensibilizzare i media circa l'entrata in vigore della riforma, fornire indicazioni per orientare gli utenti alle scelte, informare sulle modalità di conferimento del TFR e agli effetti del silenzio-assenso, sviluppare un canale informativo specifico e mirato al target di lavoratori tra i 18 e i 34 anni, sottolineare la scadenza del 30 giugno quale termine ultimo per l'esercizio del diritto di opzione.

Il 30 gennaio 2007, con il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stati emanati due decreti. Il primo concerne le modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando. L'altro disciplina le modalità di istituzione e di finanziamento del Fondo e l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto.

Il recente decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28 ha recepito, poi, la direttiva CE in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

Le principali norme emanate nel corso di questa legislatura, anche su specifico impulso del Ministro della **solidarietà sociale**, si articolano lungo alcune linee essenziali di intervento dirette, anzitutto, all'assegnazione di stanziamenti più adeguati al Fondo nazionale delle politiche sociali e al Fondo nazionale per il servizio civile, nonché all'istituzione di nuovi Fondi mirati, in modo specifico, a: potenziare il sistema di protezione sociale istituendo un apposito Fondo per le non autosufficienze (comma 1264 della legge finanziaria 2007); utilizzare gli stanziamenti assegnati al nuovo Fondo per le politiche per l'inclusione sociale degli immigrati (comma 1267); attuare interventi per la promozione della salute e la prevenzione dei comportamenti a rischio, nonché per favorire la partecipazione dei giovani alla sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze; a tali fini è stato istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili (comma 1293).

Inoltre, la legge finanziaria 2007 ha disposto la proroga dal 30.4.2006 al 30.6.2007 della misura del reddito minimo di inserimento con l'obiettivo di favorire il sostegno anche economico delle persone a rischio di marginalità sociale e che si trovino nell'impossibilità di provvedere al mantenimento proprio e dei figli; apposite disposizioni sono state, poi, dettate anche per sostenere le organizzazioni non lucrative

di utilità sociale e le associazioni di promozione sociale.

Nel secondo semestre 2006 il Ministero ha coordinato l'elaborazione del Rapporto nazionale per la protezione sociale e l'inclusione sociale 2006-2008, presentato alla Commissione Europea nell'autunno scorso, che delinea la nuova strategia del Governo e del Ministero nell'ambito delle politiche di lotta alla povertà e all'esclusione sociale e della promozione di nuove politiche di inclusione. Le priorità indicate nella nuova strategia sono: costruzione del sistema di diritti sociali attraverso la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale, a partire dalle prestazioni per le persone non autosufficienti e dai servizi per i minori, con particolare attenzione, rispettivamente, ai servizi di cura domiciliare e agli asili nido; riduzione dei livelli di povertà, con un'attenzione specifica alla povertà minorile; contrasto del disagio abitativo; interventi mirati per gruppi target (immigrati, persone con disabilità).

L'inadeguatezza delle norme attuali sull'immigrazione ha determinato – a partire dai meccanismi previsti per l'ingresso in Italia dei cittadini di Paesi non aderenti all'Unione Europea – un allargamento della clandestinità, una enorme difficoltà all'incontro regolare tra domanda e offerta di lavoro e la compressione dei diritti dei migranti di cui la continua espansione del sistema dei centri di permanenza temporanea e assistenza (C.P.T) è divenuto l'emblema. Così come la farraginosità delle procedure relative ai permessi di soggiorno ha prodotto il sistematico ingolfamento degli uffici statali e l'aleatorietà dei diritti effettivi degli stessi immigrati regolari. Per superare l'attuale normativa, il Ministero ha offerto gli strumenti per un governo razionale dell'immigrazione sia per promuovere l'immigrazione regolare e favorire l'integrazione degli immigrati, sia per rendere effettivo il sistema dei rimpatri degli immigrati irregolari, il tutto nel pieno rispetto dei diritti umani e della dignità della persona, a partire dai minori.

All'esito di un'ampia consultazione si è creato un tavolo di lavoro con il Ministero dell'Interno che ha portato alla recente approvazione del disegno di legge delega di riforma del testo unico sull'immigrazione. La riforma mira a favorire, in primo luogo, l'incontro regolare tra la domanda e l'offerta di lavoro straniero, sia introducendo elementi di flessibilità nei meccanismi di programmazione dei flussi di ingresso, sia prevedendo nuovi canali di ingresso che assicurino un collegamento più realistico tra la domanda e l'offerta di lavoro e più rispondente alle esigenze delle imprese e delle famiglie.

In particolare, si prevede la revisione del meccanismo di determinazione delle quote massime di stranieri da ammettere ogni anno sul territorio nazionale, con una programmazione triennale e una possibilità di adeguamento annuale, con una procedura semplificata e accelerata in particolare per il lavoro domestico e di assistenza alla persona.

In considerazione delle difficoltà della richiesta di assunzione nominativa che presuppone la conoscenza diretta dello straniero, il disegno di legge prevede la istituzione generalizzata di liste di lavoratori stranieri che intendono venire in Italia, fondate su di un criterio cronologico, laddove attualmente tali liste possono essere previste solo nell'ambito di accordi di ingresso per lavoro e di rimpatrio con i Paesi di origine. Le liste saranno realizzate innanzitutto con quei Paesi che abbiano mostrato disponibilità a concorrere nella lotta all'immigrazione clandestina.

Nella formazione della relativa graduatoria si terrà conto del grado di conoscenza della lingua italiana, di eventuali titoli e qualifiche professionali e della frequenza di corsi di istruzione e formazione professionale, in cui sia garantita la diffusione dei valori e dei principi su cui si fondano la Costituzione italiana e la comunità nazionale.

Per la realizzazione di realistiche ed efficaci modalità di incontro legale tra domanda ed offerta di lavoro, rendendo più conveniente l'ingresso regolare, si reintroduce l'istituto della cosiddetta "sponsorizzazione", per consentire, da un lato, allo straniero di entrare in Italia regolarmente per cercare lavoro, con adeguate garanzie di carattere patrimoniale collegate alla permanenza nel territorio, dall'altro, al datore di lavoro italiano di conoscere il lavoratore straniero prima di assumerlo. La prestazione di garanzia per l'ingresso di lavoratori stranieri è consentita, sia alle Regioni, enti locali, associazioni imprenditoriali, professionali e sindacali, istituti di patronato, sia a privati cittadini italiani o comunitari ovvero stranieri titolari di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Le quote destinate alla sponsorizzazione pubblica e privata saranno individuate distintamente; la sponsorizzazione da parte di privati cittadini potrà essere solo nominativa e limitata, altresì, ad un ingresso per anno: eventuali richieste per gli anni successivi saranno condizionate alla dimostrazione dell'inserimento lavorativo o del rimpatrio dello straniero precedentemente garantito. Nell'ambito della quota destinata alla sponsorizzazione privata, potrà essere consentito l'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro anche dello straniero in possesso di adeguate risorse finanziarie (cosiddetta "autosponsorizzazione"). E' prevista anche una revisione delle categorie di lavoratori che possono entrare in Italia al di fuori delle quote, ai sensi dell'articolo 27 del d.lgs. n. 286/1998, nonché del relativo procedimento, anche al fine di semplificare l'ingresso di lavoratori altamente qualificati.

Con riferimento ai visti di ingresso sul territorio nazionale si prevede una semplificazione delle procedure e della documentazione da esibire, anche mediante tutele contro il ritardo nel rilascio, e l'estensione dell'obbligo di motivazione del relativo diniego a tutte le tipologie di visto. Sarà, inoltre, eliminato il contratto di soggiorno e razionalizzati i procedimenti degli Sportelli unici per l'immigrazione presso le Prefetture, prevedendo anche forme di supporto e collaborazione all'attività di questi ultimi da parte di enti pubblici nazionali, enti locali, associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori nonché associazioni del volontariato e della cooperazione. Per lo snellimento dei procedimenti di rinnovo è previsto, dopo un periodo transitorio, il trasferimento delle competenze ai Comuni.

Sarà allungata la validità iniziale dei permessi di soggiorno per lavoro non stagionale. In particolare, quelli collegati a rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o al lavoro autonomo saranno rilasciati per tre anni, mentre i permessi di soggiorno collegati ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato non saranno più rigidamente ancorati alla durata del contratto di lavoro.

Per evitare il passaggio alla clandestinità in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il cittadino straniero, che, attualmente, rimane iscritto ai centri per l'impiego solo per il periodo di restante validità del permesso o comunque per un periodo non inferiore a sei mesi, avrà un permesso della durata di un anno in attesa di una nuova occupazione, con possibilità di un unico rinnovo per lo stesso periodo, in presenza di un reddito adeguato. E' prevista anche la revisione della disciplina del permesso per motivi

umanitari, riconosciuto anche allo straniero che dimostri spirito di appartenenza alla comunità civile e non sia pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, nonché la previsione di ipotesi di ricongiungimento familiare per il titolare di permesso umanitario, laddove non vi ostino vincoli normativi comunitari.

In considerazione delle difficoltà delle espulsioni, si incentiva la collaborazione degli stranieri, graduando le misure d'intervento: viene istituito il "Fondo nazionale rimpatri", presso il Ministero dell'interno, per finanziare programmi di rimpatrio volontario e assistito, prevedendo un sistema premiale fondato sulla riduzione del divieto di reingresso normalmente conseguente al decreto di espulsione, sul quale inciderà anche la maggiore o minore gravità dei motivi di espulsione. Si prevede inoltre la revisione della disciplina dell'allontanamento, rapportata alla gravità delle violazioni commesse e alla pericolosità dello straniero, con possibilità di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento per gravi motivi.

E' prevista la revisione delle sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di immigrazione, con il superamento del c.d. diritto speciale dello straniero, il cui trattamento va ricondotto ai principi del codice penale e di procedura penale, con un meccanismo deterrente graduale in relazione alla gravità ed alla reiterazione delle violazioni e ai motivi dell'espulsione. La competenza giurisdizionale nella materia sarà riportata al giudice ordinario.

Si prevede di superare l'attuale sistema dei CTP, valorizzandone la funzione di accoglienza, di soccorso e di tutela dell'unità familiare. Lo scopo è l'utilizzo residuale degli attuali CPT, peraltro alcuni già in fase di chiusura, solo per gli stranieri da espellere che si sono sottratti all'identificazione, con congrua riduzione dei tempi del trattenimento, ovvero agli stranieri identificati o che collaborano fattivamente alla loro identificazione, quando non è possibile eseguire con immediatezza tale accompagnamento e per il tempo strettamente necessario e in misura ulteriormente ridotta. La nuova normativa dovrà contenere una specifica regolamentazione dei diritti fondamentali degli stranieri trattenuti e una disciplina dell'accesso, in particolare dei familiari dei cittadini stranieri.

Oltre al riconoscimento del diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni amministrative e a misure specifiche per i minori stranieri, la riforma prevede l'iscrizione nel Servizio sanitario nazionale e di assistenza sanitaria, l'equiparazione ai cittadini italiani degli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno due anni e dei minori iscritti nel loro permesso di soggiorno per l'accesso alle provvidenze di assistenza sociale, compresi i diritti soggettivi in materia di servizi sociali, salvo l'assegno sociale, il potenziamento delle misure dirette all'integrazione dei migranti, concepita come inclusione, interazione e scambio e non come coabitazione tra comunità separate, anche attraverso la definizione della figura e delle funzioni dei mediatori culturali e consentendo agli enti locali interventi straordinari di accoglienza per situazioni di emergenza.

Per ridurre i tempi di trattazione delle richieste di nulla osta presentate dai datori di lavoro agli Sportelli Unici per l'immigrazione e di rendere più flessibili le relative procedure, sono stati impartiti indirizzi di semplificazione amministrativa, anche a modifica di quanto disposto nella passata legislatura. Il 6.12.2006 è stato siglato un Protocollo d'intesa biennale tra le principali associazioni di rappresentanza dei datori

di lavoro, il Ministero della solidarietà sociale e il Ministero dell'interno: esso prevede la collaborazione, a titolo gratuito, nell'attività di informazione ed assistenza ai datori di lavoro per le istanze di rilascio del nulla osta al lavoro.

Con riferimento al problema abitativo, si ricorda il progetto "Case alloggio" per il quale sono stati conclusi tutti i cicli formativi per donne immigrate in condizione di disagio. Al 31.12.2006, sono stati realizzati n. 23 corsi (10 edizioni del corso base di orientamento e formazione e 13 corsi specialistici (turistico-alberghiero, collaborazione domestica, autoimprenditoria, tessile). Delle 237 donne che hanno concluso i percorsi formativi, 142 sono state collocate nel mondo del lavoro, mentre per altre 64 è stata necessaria un'ulteriore fase di accompagnamento. 115 bambini sono stati ospitati nelle strutture residenziali al seguito delle partecipanti ai corsi. Al 31.12.2006 risulta impegnato il 97,90% e speso il 91,19% dei 21.841.190 assegnati. Infine, di recente è stata approvata la legge 8 febbraio 2007, n. 9 recante "interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali" (c.d. "legge blocca sfratti"). In particolare, essa dispone una sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni in favore delle fasce sociali più deboli, ivi ricompresa la componente straniera. Nello stesso provvedimento è previsto un piano articolato.

Più in generale, nel corso del 2006, sono state potenziate le azioni di valorizzazione degli organismi del Terzo Settore, anche attraverso il consolidamento dei rapporti con le istituzioni pubbliche.

Con riferimento all'attuazione dei diritti dei bambini e delle bambine e alla realizzazione di condizioni per un'infanzia libera dal rischio di povertà e ricca di occasioni di socializzazione e di crescita, si è attivato un monitoraggio costante, in collaborazione con le Regioni e il Centro Nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, degli ospiti degli istituti di accoglienza per minori e dei bambini e degli adolescenti che vivono fuori dalla famiglia d'origine.

Inoltre, è stato riavviato il Tavolo tra Governo e Parti Sociali per il contrasto dello sfruttamento del lavoro minorile per promuovere la prevenzione della dispersione scolastica e il reinserimento di bambini e adolescenti nel circuito formativo. Al riguardo, si segnala che con la legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 622) viene resa obbligatoria l'istruzione per almeno dieci anni; conseguentemente, l'età per l'accesso al lavoro è stata elevata da 15 a 16 anni. Tra le finalità del Tavolo c'è la predisposizione di un Piano d'azione per il contrasto del fenomeno, con attenzione specifica alla situazione dei bambini e degli adolescenti costretti all'accattonaggio, classificata dall'International Labour Organization (ILO) una delle "peggiori forme" di lavoro minorile.

In questa tematica, rileva la ripresa dei programmi di accoglienza e delle adozioni dei bambini bielorussi. Al riguardo, recentemente, il Governo italiano e quello bielorusso hanno sottoscritto un Protocollo in materia di adozioni internazionali che aggiorna il precedente del 2005, e hanno concluso un Accordo intergovernativo (in corso di perfezionamento) in materia di programmi solidaristici di accoglienza di minori provenienti da questo Paese; con tali atti si migliorano le condizioni di tali soggiorni e si semplificano le procedure per le adozioni.

I nuovi interventi che il Ministero della solidarietà sociale sta definendo si fondano sui principi di non

discriminazione e pari opportunità in coerenza con la recentissima Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili. Da qui l'impegno del Ministero nella promozione e realizzazione di una serie di progetti, tra cui quello sull'introduzione e sperimentazione della nuova Classificazione sul Funzionamento e la Disabilità (ICF) (concluso nel 2006 il primo progetto, è stata avviata una nuova azione in stretto coordinamento con il Ministero della salute), sull'accesso alle tecnologie (progetto per il Portale SIVA, progetto NavigAibile per l'accesso ai siti web).

Di prioritaria rilevanza internazionale, sono state le attività finalizzate all'elaborazione della Convenzione sui diritti delle persone disabili, adottata dalle Nazioni Unite nel dicembre 2006 ed aperta alla firma degli Stati il 30.03.2007 (per l'Italia è stata firmata dal Ministro Ferrero). I principi della Convenzione sono quello di eguaglianza, di non discriminazione e pari opportunità, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, di riconoscimento della diversità.

Il Ministero è impegnato nell'attuazione di un nuovo piano di interventi per il trattamento delle non autosufficienze. Tra gli obiettivi prioritari vi è l'attuazione delle previsioni contenute nella legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 1264) che ha istituito il Fondo per le non autosufficienze. Al riguardo, il Ministero ha avviato una intensa attività di coordinamento con le Amministrazioni interessate (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche per la famiglia, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della salute), le Regioni e Autonomie locali ed ha avviato una serie di tavoli di confronto per definire il provvedimento legislativo sulla determinazione dei LESNA attraverso la individuazione di criteri per la valutazione della condizione di non autosufficienza e la predisposizione di interventi personalizzati; la ripartizione del Fondo; l'integrazione socio-sanitaria e la definizione della platea di beneficiari in condizioni economiche disagiate.

Con riferimento alle politiche per le dipendenze (legge n. 233/2006), le competenze già attribuite al Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state trasferite al Ministero della solidarietà sociale unitamente alla gestione dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze (art. 1, comma 1293, della legge finanziaria 2007).

Nel giugno 2006, così come previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il Ministro ha presentato al Parlamento la Relazione annuale sullo stato delle tossicodipendenze in Italia. I dati in essa riportati evidenziano questioni di particolare rilievo sulle quali bisogna avviare un confronto approfondito e partecipato, finalizzato a convocare una nuova Conferenza Nazionale sulla droga con l'obiettivo di definire di nuove politiche per le sostanze stupefacenti, illegali e legali. Si tratta di rafforzare la strategia dei "quattro pilastri" suggerita dal Parlamento Europeo: la repressione del narcotraffico, la prevenzione, la cura e la riabilitazione, la riduzione del danno.

Dopo l'approvazione della legge n. 241 del 2006, "Concessione dell'indulto", il Ministro ha incontrato i rappresentanti di servizi pubblici e del privato sociale, impegnati nell'assistenza alle persone che escono dal carcere. Il 2 ottobre 2006 il Ministro ha emanato il bando per i progetti a favore dei detenuti tossicodipendenti, alcooldipendenti o portatori di malattie droga-alcool correlate, posti in libertà, per avviare percorsi riabilitativi ed evitarne la recidiva.

Per assicurare piena funzionalità e regolarità alla Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle

tossicodipendenze, nonché al Comitato scientifico dell'Osservatorio permanente delle droghe e delle tossicodipendenze, il Ministro ha insediato il 5 dicembre 2006 ambedue gli organismi con il compito di elaborare proposte d'intervento.

Nel dicembre 2006 il Ministro ha convocato il "Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga" quale organismo di confronto che riunisce tutti i Ministeri ai quali sono attribuite competenze in materia di sostanze psicotrope e problematiche correlate alla tossicodipendenza.

E' stato avviata la redazione del Piano d'Azione italiano in materia di lotta alla droga, in sintonia con quanto richiesto dall'Unione europea e per colmare una grave lacuna istituzionale non risolta dal precedente Esecutivo. Allo scopo, è stato costituito un Tavolo di coordinamento che ha previsto la partecipazione di tutti i Ministeri competenti in materia di lotta alla droga, dei rappresentanti indicati dalla Conferenza Stato-Regioni, dell'ANCI, dell'UPI e della società civile, con il coinvolgimento diretto della Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze istituita dal Ministro della solidarietà sociale con decreto 23 ottobre 2006.

La legge n. 233/2006 ha trasferito al Ministero della solidarietà sociale le funzioni in materia di Servizio civile nazionale. Al riguardo, sono state impostate azioni di rafforzamento per lo sviluppo, nei confronti dei giovani, del senso di cittadinanza e per l'educazione alla solidarietà e alla pace.

In particolare, con la Legge 4 agosto 2006, n. 248, si è integrato il Fondo nazionale per il servizio civile con 30 milioni di euro per l'anno 2006, consentendo così il finanziamento di un numero maggiore di progetti di servizio civile da realizzare nel corso del 2006-2007 e il conseguente avvio al servizio di un numero maggiore di volontari rispetto al contingente inizialmente previsto.

Con il D.M. 3 agosto 2006 è stato approvato un apposito Prontuario e sono state impartite istruzioni per la presentazione dei progetti di servizio civile in Italia e all'estero, sulle procedure per la loro valutazione e per la relativa approvazione; in tale ambito, una notevole attenzione è stata posta sui criteri relativi ai profili qualitativi dei progetti in argomento. Sulla base del suddetto Prontuario, nell'autunno 2006 sono stati presentati, a cura degli enti accreditati e iscritti all'albo nazionale e agli albi regionali, 8.903 progetti per un totale di 119.395 volontari richiesti, con un incremento del 10% rispetto all'anno precedente. I progetti presentati sono stati sottoposti alla valutazione dell'Ufficio nazionale e, per ciascuna per competenza, delle Regioni e Province autonome al fine di procedere, prima dell'estate 2007, all'elaborazione delle relative graduatorie e all'emanazione dei bandi per consentire l'avvio di circa 40.000 volontari in Italia e all'estero. Dai dati elaborati dall'Ufficio nazionale per il servizio civile risulta che, nel periodo dal 2001 al 2006, sono stati avviati al servizio civile complessivamente 154.065 giovani, di cui 45.890 nel 2006. Sulla base del Decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77 e del Protocollo d'intesa 26 gennaio 2006 tra l'Ufficio nazionale per il servizio civile, le Regioni e le Province autonome, si sono intensificati i rapporti con le Regioni e P.A. per il decentramento di alcune funzioni di gestione del servizio civile nazionale.

Il Ministro della **salute**, ha stipulato il nuovo Patto per la salute sancito dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 6 ottobre 2006. Governo e Regioni hanno inaugurato una nuova stagione di collaborazione istituzionale per la tutela della salute ed una sanità migliore, puntando su: certezza degli investimenti, miglioramento dell'assistenza, controllo della spesa ed innalzamento dell'efficienza del sistema. La

nuova intesa, che innova fortemente il precedente Accordo dell'8 agosto 2001, ha inteso ricondurre sotto controllo la spesa sanitaria, dare certezza di risorse per il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) su un arco pluriennale, sollecitare e sostenere le azioni necessarie a elevare qualità e appropriatezza delle prestazioni, riequilibrare le capacità di fornire servizi di analoga qualità ed efficacia su tutto il territorio nazionale. Dopo anni di permanente conflittualità istituzionale, il Patto, approvato all'unanimità dalle Regioni e Province autonome, ha sancito l'avvio di un nuovo clima di serenità e collaborazione tra Stato e Regioni.

Per dare attuazione al Patto per la salute, la legge finanziaria 2007 ha apportato molteplici novità per il Servizio sanitario nazionale. Con tale manovra le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale sono state portate a 97 miliardi di euro, 6 miliardi in più rispetto alla precedente finanziaria. Nel triennio 2007/2009 gli stanziamenti complessivi per la sanità pubblica saranno di 300 miliardi di euro. Sono stati previsti 2,5 miliardi di euro in più per gli investimenti volti all'ammodernamento degli ospedali ed all'apertura di nuovi servizi sanitari, con particolare attenzione alle apparecchiature di radiodiagnostica e radioterapia, con priorità al Sud, alle strutture residenziali per malati terminali, alle strutture per l'assistenza odontoiatrica pubblica, all'istituzione di nuove unità spinali in aree sprovviste, all'incremento degli screening oncologici ed alle iniziative per la salute della donna. Sono aumentati a 339,4 milioni di euro i fondi per la ricerca medica e sanitaria del Servizio sanitario nazionale, con un incremento netto di 70 milioni di euro rispetto al 2006. Una quota dei finanziamenti dovrà essere riservata alla sicurezza degli alimenti, alla ricerca per le malattie rare, all'utilizzazione delle cellule staminali e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. E' stata, inoltre, destinata una quota pari al 5% delle risorse complessive ai progetti di ricerca presentati dai ricercatori di età inferiore ai 40 anni.

La Finanziaria 2007 ha previsto, altresì, interventi strutturali di razionalizzazione e controllo della spesa e di miglioramento dell'efficienza di Asl e ospedali, con un risparmio per il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) di 4,1 miliardi di euro. Tra gli interventi occorre citare: la riduzione dei prezzi dei farmaci e gli accordi con aziende farmaceutiche; la individuazione dei prezzi da utilizzare come base d'asta per le gare di fornitura dei dispositivi medici (provette, siringhe, valvole cardiache, etc.); la riduzione delle tariffe dei laboratori di analisi e prestazioni specialistiche; il recupero di efficienza da parte delle Regioni in deficit; la razionalizzazione dei ticket su specialistica e pronto soccorso.

Per i farmaci di classe C, quelli a carico dei cittadini, è previsto che il prezzo dei farmaci di automedicazione e di quelli non soggetti a prescrizione in tale classe resti bloccato per tutto il 2007 sui livelli 2006 e che i farmaci nella medesima classe soggetti a prescrizione medica possano aumentare di prezzo solo nei limiti dell'indice Istat sul costo della vita.

Una delle innovazioni più rilevanti voluta dal nuovo Governo è costituita dai Piani di rientro per le regioni in condizioni di disavanzo strutturale. Nei confronti delle regioni che negli ultimi anni hanno confermato un disavanzo strutturale e un forte ritardo nello sviluppo dei servizi sanitari per l'erogazione delle prestazioni ricomprese nei LEA è stata definita la possibilità di un percorso di riallineamento con le altre regioni, prevedendo risorse aggiuntive per il triennio 2007-2009.

Le regioni interessate sono Campania, Lazio, Sicilia, Abruzzo, Molise e Liguria. Di queste, 5 (Campania,

Lazio, Abruzzo, Molise e Liguria) hanno già stipulato l'Accordo con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione dei rispettivi Piani di rientro triennale. Per ognuna di queste regioni il Piano di rientro contiene sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano sanitario nazionale e dal vigente DPCM di fissazione dei LEA, sia le misure necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, confermando i contenuti dell'intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza Stato-Regioni. Nel piano è indicata una catena di obiettivi generali, per ciascuno dei quali è previsto il relativo obiettivo specifico e gli obiettivi operativi ed interventi progettuali, per i quali vanno individuati indicatori verificabili.

In ogni caso, il Piano di rientro contiene misure in grado di garantire che al termine del triennio si consegua l'azzeramento del disavanzo ed il miglioramento generale del servizio sanitario regionale per effetto del raggiungimento dell'obiettivo del mantenimento dei LEA. Nei confronti di queste regioni il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, svolge un ruolo di affiancamento, che comprende attività sia di supporto e collaborazione, sia di verifica e monitoraggio.

Tra le iniziative legislative proposte dal Ministro della salute si segnalano le seguenti:

- Disegno di legge: "Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato". Tale disegno di legge, esaminato dal Consiglio dei Ministri il 19 ottobre 2006 ed attualmente all'esame al Parlamento, intende favorire il parto fisiologico e ridurre il ricorso al parto cesareo; promuovere il parto senza dolore inserendo l'anestesia epidurale tra i Livelli essenziali di assistenza; attivare nell'ambito del "118" il trasporto del neonato in emergenza; incrementare l'attività dei consultori e promuovere l'allattamento al seno; superare le diseguità territoriali e sociali per l'accesso ai servizi di tutela materno-infantile con attenzione particolare alla popolazione immigrata. Il provvedimento è nato dalla convinzione che la promozione della salute materno-infantile sia un obiettivo prioritario da perseguire a livello nazionale per i riflessi positivi che produce sulla qualità della vita delle donne e dei loro bambini e, di conseguenza, sulla salute della popolazione complessiva.
- Disegno di legge: "Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute". Tale provvedimento, esaminato dal Consiglio dei Ministri il 1° dicembre 2006 ed attualmente all'esame del Parlamento, contiene una serie di misure finalizzate a garantire l'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale e dirette a semplificare in modo significativo alcune procedure burocratiche ritenute obsolete, che incidono negativamente su adempimenti a carico dei cittadini e di operatori sanitari, nonché sui costi sostenuti dalle stesse amministrazioni coinvolte.
- Disegno di legge: "Interventi per il settore sanitario e universitario". Tale disegno di legge, attualmente in sede parlamentare, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 febbraio 2007. Esso risponde ad alcune pressanti esigenze funzionali del Servizio sanitario nazionale e prevede: la costituzione delle Aziende integrate ospedaliero-universitarie, che assicurano la piena integrazione tra attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con modalità stabilite nei protocolli di intesa tra Università e Regioni; alle stesse aziende saranno concessi in uso gratuito i beni immobili del patrimonio indisponibile dello Stato, trasferiti in proprietà delle Università; l'incremento, nelle strutture sanitarie, di misure di controllo e gestione del rischio clinico (incluso

quello di infezioni nosocomiali) e di monitoraggio degli errori.

- Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257: Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.
- Decreto Legislativo "Attuazione della direttiva n. 2004/9/CE e 2004/10/CE concernenti l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) e il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove delle sostanze chimiche".
- Decreto Legislativo 31 gennaio 2007: "Attuazione della direttiva 2004/68/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE"
- Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 247 "Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica".

Il finanziamento della ricerca sanitaria è riconducibile a due grandi filoni: quello della ricerca propriamente detta corrente, svolta solo dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico-IRCCS, e quello della ricerca finalizzata, a sua volta ripartita in ricerca finalizzata biomedica e ricerca finalizzata al miglioramento dei servizi sanitari.

E' stato approvato il Settimo Programma Quadro per la ricerca scientifica, che rappresenterà il principale strumento della UE per il finanziamento della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, con l'obiettivo di giungere alla realizzazione dello Spazio Europeo della Ricerca e al rafforzamento della competitività scientifica dell'Europa. L'attuazione del Settimo Programma quadro è finalizzato al raggiungimento di quattro grandi obiettivi che corrispondono a quattro programmi specifici principali: Cooperazione, Idee, Persone e Capacità. Un obiettivo strategico all'interno del programma Cooperazione è quello di migliorare la salute dei cittadini europei e rafforzare la competitività delle industrie e delle aziende europee del settore della salute affrontando nello stesso tempo questioni sanitarie di livello mondiale come le nuove epidemie. Si pone l'accento sulla ricerca traslazionale (trasformazione di scoperte fondamentali in applicazioni cliniche), lo sviluppo e la convalida di nuove terapie, i metodi di promozione e prevenzione della salute, le tecnologie e gli strumenti diagnostici, nonché i sistemi sanitari sostenibili ed efficienti.

Il programma per l'anno 2006 è focalizzato sulle seguenti tematiche: Ricerche mirate a produrre nuove conoscenze rapidamente trasferibili al SSN; Ricerche mirate a valutare l'efficacia e l'appropriatezza degli interventi sanitari in campo diagnostico-terapeutico e riabilitativo; Ricerca e sperimentazione volte a migliorare l'integrazione multidisciplinare, la continuità assistenziale, la corretta comunicazione con i cittadini e con gli utilizzatori dei servizi sanitari, la sperimentazione degli interventi appropriati per l'implementazione di linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici. Tutto ciò nella previsione che i progetti che verranno finanziati possano concretizzarsi in prodotti trasferibili al SSN, al fine di migliorare l'efficacia, la qualità e l'appropriatezza del servizio.

E' stato promosso, altresì, un programma straordinario a carattere nazionale allo scopo di favorire la ricerca oncologica finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Il Ministro della salute

con decreto, sul quale ha espresso parere favorevole la Conferenza Stato-Regioni, ha destinato 100 milioni di euro ai progetti di ricerca relativi all'oncologia e alle patologie oggetto di interventi riabilitativi complessi. Il decreto stabilisce nuove modalità di accesso ai finanziamenti attraverso appositi bandi pubblici cui possono partecipare enti e istituti di ricerca pubblici e privati.

Con Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, recante “disposizioni in materia di direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS”, sono state stabilite nuove regole di selezione, incarico e revoca, da parte del Ministro della salute, dei direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, facendo salvo, comunque, tutto quanto attiene alle competenze statutarie delle Fondazioni – IRCCS.

Il Ministro delle politiche per la **famiglia** ha dato un forte impulso all'attività della Commissione per le adozioni internazionali. Sono state delegificate attività e compiti della Commissione ed è in fase di perfezionamento il nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento che consente una più efficace attività di vigilanza sulle procedure adottive e valorizza il ruolo della Commissione nei rapporti internazionali; promuove l'accorpamento degli enti autorizzati per renderne più efficace l'attività e consentire di superare alcune criticità evidenziate nei casi di sospensione o revoca dell'autorizzazione ad operare agli enti medesimi. Nell'attività della Commissione è stato coinvolto più intensamente il Ministero degli affari esteri e ciò ha consentito uno sviluppo delle attività di livello internazionale. E' stato raggiunto un accordo con la Cina per uno “Scambio di note” di prossima sottoscrizione. Nel vertice italo-russo del marzo 2007, è stata concordata la conclusione del negoziato tecnico per la firma dell'Accordo bilaterale entro agosto 2007. Ad aprile 2007 è stata raggiunta un'intesa con le autorità bielorusse per riavviare le procedure adottive di fatto bloccate sin dal 2005. Sono state inoltre concluse intese istituzionali di programma per azioni coordinate in materia di cooperazione umanitaria con Brasile, Etiopia e Repubblica Socialista del Vietnam. Le adozioni concluse nel 2006 sono state 3.188 a fronte delle 2.874 effettuate nel 2005.

Per le attività di prevenzione e contrasto dello sfruttamento e dell'abuso sessuale dei minori, è stato ricostituito CICLOPE, il Comitato interministeriale previsto dall'art. 17 della legge n. 269 del 1998, che assicura il coordinamento delle attività del governo in materia. Inoltre, l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile ha contribuito alla predisposizione della nuova convenzione del Consiglio d'Europa in materia di protezione dei bambini dallo sfruttamento sessuale e dagli abusi sessuali (“Convention on the protection of children against sexual exploitation and sexual abuse”). Presso l'Osservatorio è stata avviata una complessa attività per la costituzione di una banca dati, alimentata da tutte le amministrazioni interessate, sulle violenze e gli abusi sessuali su minori. L'Osservatorio ha predisposto il contributo del Dipartimento al Commission on status of Women (CSW) e sta predisponendo la Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 269 del 1998 e successive modificazioni.

La legge finanziaria per il 2007, nel prevedere un significativo stanziamento in favore del Fondo delle politiche per la famiglia (220 milioni per il 2007, 190 milioni per il 2008 e per il 2009) individua una serie di obiettivi da conseguire nel corso del 2007, che riflettono altrettante attività avviate dagli uffici. E' stato predisposto un progetto di riparto delle risorse del Fondo che, pur in assenza di disposizione in tal senso, formerà oggetto di un'intesa in Conferenza unificata.

Tra gli interventi finanziati dal Fondo si segnala, in particolare, l'organizzazione della Conferenza nazionale della famiglia, finalizzata alla predisposizione di un Piano di azione nazionale sulla famiglia. La Conferenza si terrà il 24, 25 e 26 maggio 2007 a Firenze. Nell'organizzazione dell'evento sono stati coinvolti tutti i Ministeri, la Conferenza delle Regioni, l'ANCI, l'UPI, le parti sociali, le categorie produttive, l'associazionismo, docenti ed esperti di diverso orientamento. Per l'organizzazione della Conferenza e le attività di definizione del Piano è stato predisposto un finanziamento di 10 milioni di euro a valere sul Fondo delle politiche per la famiglia. Il Fondo dovrà essere altresì utilizzato per istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, basato sul principio della rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali, da un lato, e delle regioni e degli Enti locali, dall'altro, e partecipato dall'associazionismo e dal terzo settore. Il relativo regolamento è in fase di predisposizione.

La legge finanziaria 2007 prevede, inoltre, la realizzazione di un Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, per il quale sono stati stanziati, nel triennio, 300 milioni di euro, nonché l'istituzione di un "Fondo per le non autosufficienze", con una dotazione di 500 milioni di euro per il triennio, la cui gestione è rimessa al Ministro della solidarietà sociale con il concerto del Ministro delle politiche per la famiglia, del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze. L'avvio del Piano e l'utilizzo del Fondo sono subordinati alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Per quanto riguarda il Piano, è in fase di avanzata predisposizione un documento da sottoporre alla Conferenza Unificata ai fini dell'intesa per la definizione dei livelli essenziali e per il conseguente riparto delle somme da assegnare alle Regioni per l'attuazione del Piano stesso.

In materia di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, al fine di evitare interruzioni nel finanziamento degli interventi, si è già provveduto, con apposito decreto interministeriale, a prevedere, a valere sul Fondo delle politiche della famiglia, un finanziamento di 5 milioni di euro in favore dei progetti per le iniziative di conciliazione di cui al nuovo testo dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, così come sostituito dalla legge finanziaria.

Da segnalare, sempre con riferimento alla finanziaria, la previsione di interventi finalizzati all'abbattimento del costo dei servizi per le famiglie con più di quattro figli. Al riguardo si segnala che, presso il Ministero dello sviluppo economico, sono in corso i lavori di un tavolo interministeriale volto a definire i criteri per la revisione del sistema delle tariffe per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici in situazioni di disagio economico. In tale contesto verrà anche affrontato il problema delle riduzioni tariffarie in favore delle famiglie numerose.

Va inoltre menzionata l'attività per il conseguimento di intese, in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, volte a promuovere interventi per la riorganizzazione dei consultori familiari e per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari. Per quanto riguarda le assistenti familiari, è in corso di perfezionamento uno schema di intesa da sottoporre alla Conferenza unificata.

Il Ministro per le **Politiche giovanili** e le **Attività sportive**, istituito per la prima volta nel maggio del

2006, esercita “le funzioni di indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili e le attività sportive”.

Per riconoscere spazio alle giovani generazioni come principale elemento di trasformazione del Paese, è stato predisposto il Piano Nazionale Giovani. Articolato secondo le linee di azione previste dal Documento di programmazione Economica e Finanziaria 2007-2011, esso mira a: agevolare l'accesso dei giovani al mondo del lavoro; sviluppare e valorizzare le competenze e la formazione dei giovani, favorire l'accesso alla casa per i giovani, contrastare la disuguaglianza digitale, promuovere la creatività e favorire i consumi culturali “meritori”, favorire e ampliare la partecipazione alla vita pubblica e la rappresentanza, stimolare il dialogo interreligioso e interculturale, combattere il disagio giovanile. Per realizzare il Piano è stato istituito il Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili (legge 4 agosto 2006, n. 248) che, a partire dal 1° gennaio 2007, dispone di 130 milioni di euro annui.

Uno dei principali obiettivi del Piano è quello di ridurre l'attuale livello di precarizzazione e favorire l'accesso alle professioni. In collaborazione con il Ministero del Lavoro è stato sottoscritto, a marzo 2007, un Piano di cooperazione che ha portato a realizzare la campagna di informazione “Diritti non privilegi” per la conoscenza dei provvedimenti governativi in materia, in particolare: il contrasto al lavoro nero (decreto n. 223/2006), il cd. cuneo fiscale, il Fondo per stabilizzare i rapporti di lavoro, l'anticipazione al gennaio 2007 dell'avvio della previdenza complementare, l'indennità di malattia e di trattamenti di congedo parentale ai lavoratori parasubordinati, il Patto di solidarietà tra generazioni (Legge Finanziaria 2007).

Nel disegno di legge delega di riforma delle professioni, per ampliare le vie di accesso alle professioni è stato previsto: il tirocinio formativo effettuabile anche all'estero; l'esame di Stato fondato su criteri di imparzialità e uniformità di valutazione su base nazionale; le società di professionisti; l'affidamento agli Ordini della verifica della qualificazione, dell'aggiornamento professionale degli iscritti, dell'organizzazione di corsi integrativi del tirocinio, del collocamento presso studi professionali di giovani meritevoli in condizioni economiche svantaggiate; l'obbligo, per gli Ordini, di favorire l'inserimento dei giovani professionisti nelle cariche di governo degli Ordini stessi con l'introduzione della durata temporanea delle cariche elettive.

E' stata potenziata la rete di orientamento al lavoro ed alle professioni: l'Accordo quadro sottoscritto con l'ANCI, nell'ottobre 2006, prevede la costituzione del Coordinamento nazionale degli Informagiovani per rafforzare e diffondere sul territorio gli sportelli esistenti, strutturare una rete nazionale e costituire un soggetto a livello centrale che fornisca servizi e contenuti di elevata qualità per l'orientamento e l'occupazione dei giovani. Per sostenere il diritto allo studio, in particolare degli studenti universitari, il Ministro sottoscriverà entro maggio 2007 un Protocollo d'Intesa con l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) e con i Ministeri interessati per semplificare le procedure e agevolare l'accesso al credito per: il pagamento delle tasse universitarie, delle spese per partecipare al Programma Erasmus e a master post laurea, di depositi cauzionali e spese di intermediazione per l'affitto per gli studenti universitari fuori sede, di acquisto di strumenti informatici. Per sostenere la mobilità territoriale dei giovani studenti, la Legge Finanziaria 2007 consente di detrarre il 19% delle spese, fino a 2.633 euro, per i contratti di locazione stipulati per gli studenti iscritti presso una università distante almeno 100 Km dal comune di residenza. Il Ministro, nel partecipare ai lavori del Tavolo per il Piano nazionale della casa (legge

n. 9 dell'8 febbraio 2007) ha chiesto di estendere ai giovani le agevolazioni (in particolare fiscali) per l'accesso al credito finalizzato all'affitto ed all'acquisto della prima casa ed ha sostenuto proposte per rafforzare gli strumenti di sostegno al cd. housing sociale. Il Piano Nazionale Giovani prevede la riduzione del digital divide (software, hardware, banda larga e accesso alla Rete) per estendere il diritto dei giovani alla cultura. Il Ministro ha collaborato con quello per l'Innovazione per il progetto "Vola con internet" (destinato ai sedicenni e finanziato con 17 milioni di euro) e per la nuova attivazione, d'intesa con le banche, del progetto "Un cappuccino per un Pc" (sospeso dal giugno 2006), aumentandone i fondi ed estendendone l'applicazione dall'acquisto dell'hardware e del software all'acquisizione delle competenze, per la crescita della cultura informatica del nostro Paese..

A gennaio 2007 è stato bandito il Concorso "Giovani idee cambiano l'Italia" per promuovere e sostenere, con contributi fino a 35.000 euro, progetti innovativi dei giovani nelle seguenti aree tematiche: innovazione tecnologica; utilità sociale e impegno civile; sviluppo sostenibile; gestione di servizi urbani e territoriali per la qualità della vita dei giovani. Il concorso è stato rivolto ai giovani fra i 18 e i 35 anni, organizzati in gruppi di lavoro informali composti da un minimo di quattro persone. Sono state presentate circa 3700 domande di partecipazione.

Per quanto riguarda la promozione della creatività giovanile, l'attività è stata focalizzata sulla fiscalità. La Legge Finanziaria 2007 ha infatti previsto due importanti benefici: per i giovani fino a 35 anni, aumenta dal 25% al 40% la deduzione forfetaria delle spese per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico; per le piccole e medie imprese musicali, un credito d'imposta per la spesa di produzione, sviluppo, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti.

La partecipazione dei giovani alla vita pubblica e l'associazionismo giovanile trovano nel Ministro un interlocutore che rafforza l'accesso alle risorse comunitarie, che, per il Programma "Gioventù in azione", nel periodo 2007-2013, ammontano a circa 800 milioni di euro.

Con la legge 23 febbraio 2007 n. 15 è stata costituita l'Agenzia nazionale per i giovani con il compito di promuovere la cittadinanza attiva, favorire la conoscenza, la comprensione e l'integrazione culturale e supportare gli utenti del Programma Gioventù nelle fasi di preparazione, realizzazione, valutazione e gestione dei progetti. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia saranno esercitate dal Ministro per le politiche giovanili e dal Ministro per la Solidarietà sociale.

Per quanto riguarda la rappresentanza, il Ministro ha valorizzato le esperienze più significative già esistenti, quale il Forum Nazionale dei Giovani, stimolando la partecipazione a livello locale ed organizzando, il 27 febbraio 2007, il Primo Meeting Nazionale delle Consulte Giovanili esistenti in ambito locale, per confrontare le esperienze di rappresentanza già attivate dagli Enti territoriali e costituire il Consiglio Nazionale dei Giovani. L'incontro ha creato una rete permanente di contatto e relazione con le diffuse realtà territoriali giovanili, anche attraverso una sezione del sito web www.pogas.it e la realizzazione di una Newsletter per le Consulte Giovanili.

Per trovare forme aperte, partecipate e democratiche di composizione dei conflitti sociali, culturali e religiosi e per favorire politiche di integrazione e di promozione dei diritti costituzionali, il Ministro delle Politiche Giovanili ed il Ministro dell'Interno, hanno istituito, nel dicembre 2006, una Consulta giovanile per il pluralismo religioso e culturale che ha già avviato le sue attività.

La Consulta è composta da 15 giovani tra i 20 ed i 30 anni di età, appartenenti a 10 diverse confessioni presenti in Italia. E' previsto che "qualora ne fosse ravvisata la necessità ai suddetti consultori ne verranno uniti altri, espressivi di ulteriori realtà culturali e religiose".

Nei confronti del disagio giovanile il Ministro è impegnato a sostenere, con gli altri Ministri competenti, le politiche attive e proattive di prevenzione psico-sociale che già molti soggetti, sulla base di incoraggianti esperienze internazionali, praticano a livello locale. Nei Tavoli promossi dai Ministeri competenti (Salute, Solidarietà Sociale, Istruzione), che stanno affrontando il tema della promozione di stili di vita sani, del contrasto alle dipendenze e degli strumenti per diffondere tra i giovani la cultura della legalità, sono stati proposti modelli di intervento fondati su meccanismi di auto-responsabilizzazione dei giovani e di informazione responsabile nei loro confronti. Con tali obiettivi è stato firmato, nel dicembre 2006, il Manifesto nazionale di autoregolamentazione della moda italiana contro l'anoressia promosso dal Ministro e sottoscritto dalla Camera Nazionale della moda italiana e AltaRoma, per combattere i disturbi del comportamento alimentare, offrendo alle giovani generazioni modelli estetici plurali, sani e positivi.

Inoltre, nel marzo 2007 è stato sottoscritto, con Ministero dell'Interno, enti locali, esercenti di locali notturni e produttori e distributori di bevande alcoliche, un Manifesto sulla sicurezza stradale che prevede azioni, in corso di realizzazione, per prevenire il fenomeno delle c.d. stragi del sabato sera e diffondere tra i giovani la cultura della sicurezza stradale.

Il Ministro ha istituito il "Tavolo Nazionale per lo Sport", sede istituzionale permanente di confronto di tutti i soggetti coinvolti nel governo dello sport, il Coni, il Comitato Paralimpico, gli Enti di promozione sportiva, le Regioni, gli Enti Locali, i Ministri coinvolti nella materia, gli atleti, i tecnici e quanti possono contribuire a meglio diffondere la pratica delle attività sportive.

Per sostenere le famiglie nella pratica sportiva dei figli, la Legge Finanziaria consente la detrazione del 19% delle spese d'iscrizione, sino ad un massimo di 210 euro, a palestre, società sportive, piscine per i bambini dai 5 ai 18 anni. L'adozione del Regolamento di attuazione, emanato ad aprile 2007, e una specifica campagna di comunicazione, con inizio a giugno 2007, mirano ad un' ampia e capillare diffusione, tra le famiglie, della conoscenza di tale agevolazione.

Il Ministro ha definito, con il Ministro della Pubblica Istruzione, una sperimentazione per la promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria e secondaria. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha stanziato 6.600.000 euro per progetti di pratica motoria sportiva e pre-sportiva nella scuola primaria e secondaria. Una seconda sperimentazione è iniziata a febbraio 2007 nelle scuole primarie delle province e aree metropolitane di 32 città, con uno stanziamento di 900.000 euro.

Il Ministro, infine, è coproponente con il Ministro per gli affari regionali, del disegno di legge che modifica la legge n. 363 del 2003, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali. Per sostenere l'attività sportiva, la Legge Finanziaria 2007 ha previsto: l'assegnazione al CONI, ente vigilato dal Ministro, delle risorse per lo svolgimento della propria attività istituzionale; l'istituzione di un Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, con la dotazione complessiva di 33 milioni di euro per il 2007; nonché interventi sull'Istituto del credito sportivo, tra cui l'assegnazione di un contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per agevolare il credito per la realizzazione di impianti sportivi e il riordino degli organi. I nuovi organi dell'Istituto sono stati nominati con Decreto del 3 maggio 2007.

Il Ministro ha predisposto, con il Ministro delle Comunicazioni, il disegno di legge delega sui diritti televisivi, già approvato dalla Camera dei Deputati e attualmente in aula al Senato. Per garantire l'equilibrio competitivo dei club, è previsto il ritorno ad un sistema di contrattazione e commercializzazione in forma centralizzata di tali diritti e l'introduzione di criteri di mutualità generale del sistema a favore, soprattutto, delle categorie inferiori e del settore giovanile.

Per affrontare adeguatamente il fenomeno della violenza connessa allo svolgimento di eventi sportivi il Ministro ha predisposto, con il Ministro dell'Interno e il Ministro della Giustizia, il Decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, convertito dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Il provvedimento interviene sia sulle misure penali e amministrative di contrasto ai fenomeni di violenza, sia per la emanazione, d'intesa con i Ministri delle Infrastrutture e dell'Interno, entro il 2007, di un Programma Nazionale per l'Impiantistica Sportiva per la costruzione e gestione degli impianti per lo sport professionistico. Per predisporre tale Programma i lavori inizieranno il 31 maggio con i Ministeri competenti, l'ANCI, il CONI e le Federazioni sportive interessate.

Infine, è stata istituita una Commissione di studio per la riforma della disciplina del professionismo sportivo e delle società sportive che ha già concluso la prima fase dei suoi lavori e sta per avviare una fase di consultazione dei destinatari della predetta disciplina. Obiettivo del lavoro della Commissione è predisporre un progetto di riforma delle norme di organizzazione e disciplina dell'attività delle società sportive, nonché delle norme che definiscono lo status giuridico degli atleti.

COESIONE SOCIALE

SINTESI DIVULGATIVA DELLE PRINCIPALI PREVISIONI DELLE LEGGI E DEGLI ATTI GOVERNATIVI

OCCUPAZIONE

Rapporto di lavoro

STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

- I datori di lavoro possono stipulare, entro il 30 aprile 2007, accordi aziendali per trasformare in lavoro subordinato i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto
(art. 1 comma 1202, legge 296 del 2006)
- Con l'accordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale
(art. 1 comma 1203, legge 296 del 2006)
- I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto possono essere contrattati a condizioni più favorevoli per il lavoratore
- Il Ministero del Lavoro effettua il monitoraggio del miglioramento dei corrispettivi versati ai collaboratori al netto delle ritenute
(art. 1 comma 1204, legge 296 del 2006)
- Le procedure e gli atti di conciliazione sono validi solo se il datore di lavoro versa un contributo straordinario alla gestione separata pari al 50% del contributo a carico del committente per i periodi di vigenza del contratto di collaborazione, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro
(art. 1 comma 1205, legge 296 del 2006)
- Gli atti di conciliazione devono essere depositati all'INPS con la ricevuta di versamento del contributo straordinario e con i contratti stipulati con ciascun lavoratore
(art. 1 comma 1206, legge 296 del 2006)
- Il versamento del contributo straordinario estingue i reati previsti dalle leggi speciali e preclude ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati
(art. 1 comma 1207, legge 296 del 2006)
- Possono procedere a contratti di lavoro subordinato anche i datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi in materia di rapporti di lavoro
(art. 1 commi 1208, legge 296 del 2006)
- Stanziati 300 milioni di euro annui per gli anni 2008 e 2009 per la trasformazione dei rapporti di collaborazione in rapporto subordinato
(art. 1 comma 1209, legge 296 del 2006)

- Il rapporto di lavoro subordinato non può essere inferiore a 24 mesi
(art. 1 commi 1210, legge 296 del 2006)

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

- Prorogati fino al 31 dicembre 2007 gli incentivi per la riduzione dell'orario di lavoro per le imprese che non rientrano nella disciplina dei contratti di solidarietà, ma che stipulano contratti di solidarietà
- Stanziati 25 milioni di euro per il 2007
(art. 1 comma 1212, legge 296 del 2006)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: CONTRATTO COLLETTIVO

- Stanziati 190 milioni di euro a decorrere dal 2007 per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004- 2007 del settore trasporto pubblico
(art. 1 comma 1230, legge 296 del 2006)

DIRETTIVE COMUNITARIE: ORARIO DI LAVORO AUTOTRASPORTATORI

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che prevede il recepimento della direttiva comunitaria 2002/15 sull'orario di lavoro per gli autotrasportatori
(Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2007)

PERSONALE INFERMIERISTICO E TECNICO-SANITARIO

- Per infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica, i contratti di prestazioni aggiuntive programmabili rimangono validi fino al 31 maggio 2007
(art. 1, legge 17 del 2007)

ENPALS E IPSEMA: INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE ISPETTIVO

- Riattivata l'indennità di trasferta per il personale ispettivo dell'ENPALS e dell'IPSEMA
(art. 1 comma 600, legge 296 del 2006)

PERSONALE DELL'ENTE CONI

- Il personale in servizio alla data del 7 luglio 2002 e non oltre il 31 dicembre 2006 può transitare nel pubblico impiego sino al 31 dicembre 2007
- Il personale in esubero presso le Federazioni sportive nazionali o in mobilità può ripristinare il rapporto di lavoro con CONI Servizi spa entro il 31 dicembre 2012
(art. 1, legge 17 del 2007)

LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge di modifica alla legge finanziaria per contrastare l'emergenza occupazionale per i lavoratori collocati in attività socialmente utili e di pubblica utilità
(Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007)

Mercato del lavoro

FONDO PER L'OCCUPAZIONE

- Costituita una cabina di regia dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare e valorizzazione dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso
- Istituito il Fondo per l'emersione del lavoro irregolare (FELI) finanziato con 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008
- Stanziati 25 milioni di euro per l'anno 2007 per il trattamento straordinario di integrazione salariale
- Fino a tutto il 2007 sono possibili trattamenti di cassa integrazione guadagni e mobilità (non oltre 45 milioni di euro) ai dipendenti delle imprese commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti
- Stanziati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la riqualificazione professionale e il reinserimento di collaboratori a progetto che hanno lavorato presso aziende interessate da situazioni di crisi
- Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed i comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti possono stipulare convenzioni (fino ad 1 milione di euro per il 2007) per lo svolgimento di attività socialmente utili
- Nel 2007, i comuni fino a 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono assumere 2.450 lavoratori socialmente utili, per una spesa massima di 23 milioni di euro annui
- Una quota del Fondo per l'occupazione è annualmente destinata per l'informazione dei lavoratori e delle lavoratrici per:
 - o combattere il lavoro sommerso ed irregolare
 - o promuovere nuova occupazione
 - o la salute, la sicurezza e la protezione sociale dei lavoratori

(art. 1 comma 1156, legge 296 del 2006)

PATTO DI SOLIDARIETÀ TRA GENERAZIONI

- Istituito l'accordo di solidarietà tra generazioni per creare nuovi posti di lavoro e ridurre le uscite dal lavoro per i lavoratori con più di 55 anni di età
- Prevista, su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di età e l'assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario pari a quello ridotto, di giovani disoccupati di età inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea

(art. 1 comma 1160, legge 296 del 2006)

- Stanziati 3 milioni di euro per il 2007 e 82,2 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009

(art. 1 comma 1161, legge 296 del 2006)

FONDI DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO (SPI)

- Stanziati 27 milioni di euro per il 2007 e 51,645 milioni di euro per il 2008 per i servizi per l'impiego (SPI), tramite un rifinanziamento del fondo per l'occupazione

(art. 1 comma 1165, legge 296 del 2006)

ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI

- Possono essere prorogate, nel limite complessivo di 35 milioni di euro, le convenzioni tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e le regioni:
 - o per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro nel limite di 15 milioni di euro
 - o per i lavoratori utilizzati tramite convenzioni già stipulate e prorogate per una definitiva stabilizzazione occupazionale
- Il Fondo per l'occupazione è rifinanziato, per l'anno 2007, con 50 milioni di euro
(art. 1 comma 1166, legge 296 del 2006)

APPRENDISTATO

- Prorogato il finanziamento delle attività di formazione nell'apprendistato con un ulteriore stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2007
(art. 1 comma 1188, legge 296 del 2006)

ISCRIZIONE ALLE LISTE DI MOBILITA'

- Prorogati al 31 dicembre 2007 gli incentivi connessi all'iscrizione alle liste di mobilità
- Stanziati 37 milioni di euro per il 2007
(art. 1 comma 1211, legge 296 del 2006)

MINISTERO DELL'INTERNO: AMBITI TERRITORIALI DEGLI UFFICI PERIFERICI

- Stabiliti i criteri per individuare gli ambiti territoriali ottimali degli uffici periferici
(art. 1 comma 425, legge 296 del 2006)

STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE OPERAIO FORESTALE

- Per stabilizzare il personale operaio forestale si possono superare i limiti di organico
(art. 1 comma 1077, legge 296 del 2006)

Lavoro a tempo indeterminato

CUNEO FISCALE: RIDUZIONE

- Ai fini IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), sono ammessi in deduzione:
 - o i contributi INAIL
 - o 5.000 euro annui, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato
 - o 10.000 euro annui, per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
 - o i contributi assistenziali e previdenziali per i lavoratori a tempo indeterminato
 - o le spese per gli apprendisti, i disabili, gli assunti con contratti di formazione e lavoro e personale addetto alla ricerca e sviluppo
- Per le lavoratrici svantaggiate la deduzione è, rispettivamente, moltiplicata per 7 e per 5 nelle suddette aree, ma la maggiorazione deve rispettare il regolamento CE
- Sono escluse dalle agevolazioni: banche e altri enti finanziari, assicurazioni, imprese che operano nei settori dell'energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e

depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti

(art. 1 comma 266, legge 296 del 2006)

- Le deduzioni sono subordinate all'autorizzazione comunitaria, e spettano da febbraio 2007 per il 50% e da luglio 2007 per 100%

(art. 1 comma 267, legge 296 del 2006)

- Le regioni che aderiscono ai piani di rientro dai disavanzi ricevono 89,81 milioni di euro nel 2007, 179 milioni nel 2008, 191,94 milioni nel 2009 per compensare le minori entrate IRAP

(art. 1 comma 270, legge 296 del 2006)

LAVORO PUBBLICO: ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

- Istituito un Fondo per realizzare piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato con contratti non a tempo indeterminato

(art. 1 comma 417, legge 296 del 2006)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: ASSUNZIONI

- Le amministrazioni statali possono assumere, per il 2008 e il 2009, personale a tempo indeterminato in numero tale che la spesa sia pari al 20% di quella per il personale cessato nell'anno precedente

(art. 1 comma 523, legge 296 del 2006)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: STABILIZZAZIONE CONTRATTI FORMAZIONE E LAVORO

- Nell'attesa delle procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i contratti di formazione e lavoro sono prorogati al 31 dicembre 2007.

(art. 1 comma 528, legge 296 del 2006)

ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI: ASSUNZIONI DI PERSONALE

- Gli Istituti zooprofilattici sperimentali possono assumere personale a tempo indeterminato nei limiti della dotazione organica con priorità per la stabilizzazione del personale precario

(art. 1 comma 566, legge 296 del 2006)

ENTI PUBBLICI DI RICERCA: ASSUNZIONI

- Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca possono assumere personale a condizione che i costi non superino quelli dei dipendenti andati in pensione l'anno precedente

(art. 1 comma 643, legge 296 del 2006)

- Gli enti pubblici di ricerca possono avviare concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, da effettuare non prima del 1° gennaio 2008

(art. 1 comma 645, legge 296 del 2006)

- Sono fatte salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso già pubblicati ovvero a procedure già avviate alla data del 30 settembre 2006

(art. 1 comma 646, legge 296 del 2006)

- Stabilito il mantenimento in servizio di personale a tempo determinato che risulti vincitore di concorso per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato

(art. 1 comma 649, legge 296 del 2006)

Lavoro flessibile

LAVORO PUBBLICO: PRECARI

- Le Amministrazioni che ricevono risorse per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato con contratti non a tempo indeterminato non possono assumere lavoratori precari nei 5 anni successivi, pena la responsabilità patrimoniale
(art. 1 comma 419, legge 296 del 2006)

REGIONI ED ENTI LOCALI: ASSUNZIONI STAGIONALI A PROGETTO

- Regioni ed enti locali possono destinare una quota dei proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e forme flessibili di lavoro
(art. 1 comma 564, legge 296 del 2006)

MINISTERO BENI CULTURALI

- Prorogati fino al 31 dicembre 2007, i rapporti di lavoro a tempo determinato del Ministero per i beni e le attività culturali
(art. 1 comma 1133, legge 296 del 2006)

MANIFESTAZIONI CULTURALI E FOLKLORISTICHE

- Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o folcloristici effettuate da giovani fino a 18 anni, da studenti, da pensionati e da chi svolge un lavoro per il quale già deve versare i contributi previdenziali, non occorrono l'iscrizione e il versamento di contributi ENPALS, se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera i 5.000 euro
(art. 1 comma 188, legge 296 del 2006)

STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO PRECARIO

- I datori di lavoro possono stipulare, entro il 30 aprile 2007, accordi aziendali per trasformare in lavoro subordinato i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto
(art. 1 comma 1202, legge 296 del 2006)
- Con l'accordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale
(art. 1 comma 1203, legge 296 del 2006)
- I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto possono essere contrattati a condizioni più favorevoli per il lavoratore
- Il Ministero del lavoro effettua il monitoraggio del miglioramento dei corrispettivi versati ai collaboratori al netto delle ritenute
(art. 1 comma 1204, legge 296 del 2006)
- Le procedure e gli atti di conciliazione sono validi solo se il datore di lavoro versa un contributo straordinario alla gestione separata pari al 50% del contributo a carico del committente per i periodi di vigenza del contratto di collaborazione, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporti di lavoro
(art. 1 comma 1205, legge 296 del 2006)

- Gli atti di conciliazione devono essere depositati all'INPS con la ricevuta di versamento del contributo straordinario e con i contratti stipulati con ciascun lavoratore
(art. 1 comma 1206, legge 296 del 2006)
- Il versamento del contributo straordinario estingue i reati previsti dalle leggi speciali e preclude ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati
(art. 1 comma 1207, legge 296 del 2006)
- Possono procedere a contratti di lavoro subordinato anche i datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi in materia di rapporti di lavoro
(art. 1 commi 1208, legge 296 del 2006)
- Stanziate 300 milioni di euro annui per gli anni 2008 e 2009 per la trasformazione dei rapporti di collaborazione in rapporto subordinato
(art. 1 comma 1209, legge 296 del 2006)
- Il rapporto di lavoro subordinato non può essere inferiore a 24 mesi
(art. 1 commi 1210, legge 296 del 2006)

COLLABORATORI A PROGETTO E LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

- Stanziate 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la riqualificazione professionale e il reinserimento di collaboratori a progetto che hanno lavorato presso aziende interessate da situazioni di crisi
- Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed i comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti possono stipulare convenzioni (fino ad 1 milione di euro per il 2007) per lo svolgimento di attività socialmente utili
- Nel 2007, i comuni fino a 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono assumere 2.450 lavoratori socialmente utili, per una spesa massima di 23 milioni di euro annui
(art. 1 comma 1156, legge 296 del 2006)

SOLIDARIETÀ TRA GENERAZIONI: LAVORO A TEMPO PARZIALE

- Prevista, su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di età e l'assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario pari a quello ridotto, di giovani disoccupati di età inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea
(art. 1 comma 1160, legge 296 del 2006)

ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI

- Possono essere prorogate, nel limite complessivo di 35 milioni di euro, le convenzioni tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e le regioni:
 - o per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro nel limite di 15 milioni di euro
 - o per i lavoratori utilizzati tramite convenzioni già stipulate e prorogate per una definitiva stabilizzazione occupazionale
 (art. 1 comma 1166, legge 296 del 2006)

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO IN CASO DI ASSUNZIONE

- I datori di lavoro sono tenuti a segnalare, ai competenti Centri per l'impiego, l'eventuale assunzione di personale (con contratto di lavoro subordinato, autonomo in forma coordinata e continuativa, o a progetto, o di socio lavoratore di cooperativa o associato)
- La stessa procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento
(art. 1 comma 1180, legge 296 del 2006)

FONDO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA: LAVORO

- Incrementato di 210 milioni di euro per il 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009
(art. 1 comma 1250, legge 296 del 2006)
- Una quota del Fondo, di cui almeno il 50% è destinato ad imprese fino a 50 dipendenti, è assegnata a imprese che applicano accordi che prevedono iniziative per:
 - o la lavoratrice madre o al lavoratore padre per la flessibilità dell'organizzazione e dell'orario di lavoro (part-time, telelavoro, lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato)
 - o la formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo
 - o la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo
 - o agevolare la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili ovvero con anziani non autosufficienti a carico

(art. 1 comma 1254, legge 296 del 2006)

LAVORATORI A PROGETTO: MALATTIA E CONGEDI FAMILIARI

- Dal 2007 l'INPS corrisponde una indennità giornaliera di malattia ed un trattamento economico per congedo parentale ai lavoratori a progetto e categorie assimilate, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
(art. 1 comma 788, legge 296 del 2006)
- Si possono riscattare i periodi di aspettativa per motivi di famiglia anche antecedenti al 31 dicembre 1996

(art. 1 comma 789, legge 296 del 2006)

LAVORATORI PORTUALI TEMPORANEI

- Per lavoratori portuali temporanei può essere destinato un importo di 12 milioni di euro per l'anno 2007 a carico del Fondo per l'occupazione
(art. 1 comma 1191, legge 296 del 2006)

Esternalizzazioni

AUTOSTRADE: AGGIORNAMENTI TARIFFE

- Introdotta lo strumento della Convenzione unica
- Le attuali concessioni devono rispettare la Convenzione unica in occasione della prima revisione o dell'aggiornamento del piano finanziario
- Il mancato perfezionamento fa venire meno la concessione
- La realizzazione degli investimenti programmati produce adeguamenti tariffari
(art. 2 legge 286 del 2006)

ANAS

- Attribuiti compiti di vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione di opere date in concessione e di controllo sulla gestione delle autostrade in concessione
(art. 2 legge 286 del 2006)

CONCORSI PRONOSTICI E GIOCO DEL LOTTO

- Previsto l'affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici e a totalizzatore
(art. 1 comma 90, legge 296 del 2006)
- Prorogata al 30 giugno 2007 l'attuale concessione del gioco Enalotto
(art. 1 comma 91, legge 296 del 2006)

ASSEGNAZIONE DELLE RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO

- Ai delegati della gestione dimessi a causa della privatizzazione della distribuzione dei generi di monopolio, si può assegnare direttamente una rivendita di generi di monopolio
(art. 1 comma 94, legge 296 del 2006)

GESTORI DI DEPOSITI FISCALI DI TABACCHI

- Chi gestisce o richiede in gestione depositi fiscali di tabacchi deve dimostrare di possedere i locali adibiti a deposito per un periodo di almeno 9 anni
(art. 1 comma 96, legge 296 del 2006)
- I delegati alla gestione dei depositi fiscali locali di tabacchi possono esercitare l'attività anche in forma societaria o consortile
(art. 1 comma 97, legge 296 del 2006)

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

- Sono revocate le concessioni dei beni demaniali marittimi se il concessionario compie gravi violazioni edilizie
(art. 1 comma 250, legge 296 del 2006)
- Dal 1° gennaio 2007 sono determinati in base a due categorie (alta e normale valenza turistica) i canoni annui per concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e di realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto
- Dal 1° gennaio 2007 si applicano nuovi canoni annui aggiornati con l'indice ISTAT
(art. 1 commi 251 e 252, legge 296 del 2006)

- Le concessioni possono avere durata superiore a 6 anni ma non superiore a 20
(art. 1 comma 253, legge 296 del 2006)
- Le regioni devono garantire il libero e gratuito accesso alla battigia antistante le aree in concessione, anche al fine di balneazione
(art. 1 comma 254, legge 296 del 2006)

Sicurezza nei luoghi di lavoro

SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO

- Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può finanziare attività promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai settori a più elevato rischio infortunistico
(art. 1 comma 1186, legge 296 del 2006)

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che prevede:
 - o riordino del sistema sanzionatorio
 - o la piena garanzia per i lavoratori parasubordinati e autonomi indipendentemente dal tipo di contratto o dal titolo per cui prestano opera
 - o il rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
 - o la valorizzazione degli accordi aziendali, codici di condotta e buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro*(Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2007)*

INFORTUNI SUL LAVORO

- Istituito il Fondo di sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro
- Si accede anche se le vittime erano prive della copertura assicurativa obbligatoria
- Stanziati 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009
(art. 1 comma 1187, legge 296 del 2006)

RISCHIO AMIANTO

- Stabilite norme per proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto
(decreto legislativo 257 del 2006)

SICUREZZA TRASPORTI PUBBLICI

- Aggiornate le norme per il controllo dell'idoneità del personale dei pubblici servizi di trasporto
(Decreto del Ministro dei trasporti del 10 luglio 2006)

PREVIDENZA SOCIALE E LAVORO: FUNZIONI ISPETTIVE

- Rafforzata la funzione della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza
- Ridefinita la composizione delle Commissioni centrale, regionale e provinciale di coordinamento dell'attività di vigilanza, nonché la competenza dei carabinieri in questi organi

- Modificato il diritto di interpello: sono legittimati a porre quesiti gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, i consigli degli ordini professionali
- I quesiti sull'applicazione delle norme possono essere inoltrati alla Direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale esclusivamente per posta elettronica.
- Le risposte vengono fornite d'intesa con le Direzioni generali del Ministero, sentiti gli enti previdenziali, se interessati
- L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative, civili e penali

(art. 2 legge 286 del 2006)

TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge delega per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e l'aggiornamento della normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Tra i punti qualificanti :
 - o riformulazione del sistema sanzionatorio con la previsione della piena garanzia per i lavoratori parasubordinati tutelati, indipendentemente dal tipo di contratto o dal titolo per cui prestano opera
 - o rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
 - o valorizzazione degli accordi aziendali, dei codici di condotta e delle "buone prassi" per orientare i comportamenti dei datori di lavoro

(Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2007)

Lavoro nero e irregolare

CONTRASTO DEL LAVORO SOMMERSO

- Per il contrasto del lavoro sommerso e la prevenzione degli incidenti sul lavoro e delle morti bianche si possono assumere 300 ispettori e immettere nei ruoli il personale "riqualificato"

(art. 1 comma 544, legge 296 del 2006)

LAVORO SOMMERSO ED EVASIONE CONTRIBUTIVA: CIRCOLAZIONE DI DATI

- Anche le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura devono comunicare dati ed informazioni utili alla lotta contro il lavoro sommerso e l'evasione contributiva

(art. 1 comma 1168, legge 296 del 2006)

- I dati relativi al lavoro sommerso possono circolare, anche in via telematica, con modalità previste da apposite convenzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

(art. 1 comma 1169, legge 296 del 2006)

OCCUPAZIONE E EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE

- I datori di lavoro, che sottoscrivono accordo aziendale, possono presentare, entro il 30 settembre 2007, istanza all'INPS di regolarizzazione dei rapporti di lavoro

(art. 1 commi 1192, 1193 e 1194, legge 296 del 2006)

- Il Direttore della Direzione provinciale del Lavoro può accogliere le istanze anche chiedendo integrazioni della documentazione
(art. 1 comma 1201, legge 296 del 2006)
- La regolarizzazione deve avvenire entro 5 anni
(art. 1 comma 1195, legge 296 del 2006)
- La regolarizzazione resta sospesa fino all'adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi del datore di lavoro, che effettua il versamento di due terzi della somma dovuta
- I lavoratori sono esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a proprio carico
(art. 1 comma 1196, legge 296 del 2006)
- Il versamento delle somme comporta l'estinzione dei reati
(art. 1 comma 1197, legge 296 del 2006)
- Per un anno, sono sospese le ispezioni e le verifiche nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato istanza di regolarizzazione
- In quell'anno i datori di lavoro devono completare gli adempimenti organizzativi e strutturali
- A fine anno i servizi ispettivi dell'azienda sanitaria verificano l'adempimento
(art. 1 comma 1198, legge 296 del 2006)
- L'agevolazione contributiva è sospesa per il 50% e sarà concessa al termine di ogni anno di lavoro se in regola con gli accordi aziendali
(art. 1 comma 1199, legge 296 del 2006)
- Le agevolazioni contributive sono condizionate al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro
(art. 1 comma 1200, legge 296 del 2006)

LAVORO NERO

- Possono essere sospesi i lavori nei cantieri se viene accertata la presenza di lavoratori in nero (in misura pari o superiore al 20% degli occupati regolari) o in caso di superamento dell'orario di lavoro o di non osservanza dei turni di riposo
- I lavoratori di cantieri con più di 10 dipendenti devono portare un tesserino di riconoscimento con l'indicazione delle generalità e la foto
(art. 36 bis legge 248 del 2006)

SFRUTTAMENTO DI STRANIERI

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che prevede:
 - o standard qualitativi, per chi recluta manodopera o organizza l'attività lavorativa mediante violenza, minaccia, intimidazione o grave sfruttamento la reclusione da 3 a 8 anni e la multa di 9000 euro per ogni persona reclutata o occupata
 - o una maggiorazione della pena se gli occupati sono minori di 16 anni o stranieri clandestini
 - o il sequestro dei luoghi di lavoro nei quali sia stata accertata l'occupazione illegale di almeno 4 lavoratori irregolarmente presenti in Italia

(Consiglio dei Ministri del 17 novembre 2006)

Immigrati e legge Bossi-Fini

MODIFICA DELLE NORME SULL'IMMIGRAZIONE

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge delega che modifica la disciplina sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero. Sono previste, in particolare:
 - o la promozione dell'immigrazione regolare
 - o la predisposizione di misure per rendere effettivo il rimpatrio degli stranieri irregolari nel rispetto dei diritti umani e della dignità della persona
 - o la predisposizione di liste di lavoratori stranieri nei Paesi di origine
 - o la semplificazione per il rilascio dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno
 - o l'eliminazione del contratto di soggiorno e l'allungamento della validità dei permessi di soggiorno
 - o la creazione del permesso di soggiorno umanitario a favore di chi ha dimostrato spirito di appartenenza alla comunità civile e non costituisce pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica
- In materia di espulsioni la competenza è trasferita al giudice ordinario
- E'costituito il Fondo nazionale rimpatri, alimentato dai datori di lavoro e dagli sponsor, per finanziare programmi di rimpatrio volontario e assistito degli irregolari e degli stranieri anche regolarmente soggiornanti
- In particolare la riforma prevede che per i minori, al compimento della maggiore età:
 - o venga rilasciato un permesso di soggiorno se risulta a carico dei genitori in Italia
 - o il permesso di soggiorno rilasciato al minore straniero non accompagnato viene convertito in altri tipi di permesso di soggiorno, compresa quello per accesso al lavoro

(Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007)

Lavoratori immigrati e permesso di soggiorno

PERMESSO DI SOGGIORNO DI LUNGO PERIODO

- Il cittadino straniero può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno comunitario di lungo periodo, se possiede:
 - o un permesso di soggiorno valido da almeno 5 anni
 - o un reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale
 - o un alloggio idoneo per sé e la famiglia
- Il permesso è a tempo indeterminato e deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta
- Non possono ottenere il permesso di lungo periodo gli stranieri che soggiornano:
 - o per motivi di studio o formazione professionale
 - o per protezione temporanea per motivi umanitari
 - o per asilo o se hanno chiesto lo status di rifugiato o attendono ancora una decisione
 - o con permesso di soggiorno di breve durata
 - o se ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato
- Lo straniero titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo può:

- o circolare liberamente sul territorio nazionale
- o svolgere ogni attività lavorativa salvo quelle che, per legge, sono riservate al cittadino o vietate allo straniero
- o usufruire di assistenza sociale, sanitaria, scolastica
- o ottenere alloggi di edilizia residenziale pubblica
- o partecipare alla vita pubblica locale
- Il permesso di soggiorno comunitario di lungo periodo è revocato:
 - o se è stato acquisito fraudolentemente
 - o in caso di espulsione
 - o quando mancano le condizioni per il rilascio
 - o in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di 12 mesi consecutivi
 - o in caso che analogo permesso sia rilasciato da altro Stato dell'Unione europea
 - o in caso di assenza dal territorio italiano per più di 6 anni
- Nel revocare il provvedimento si tiene conto anche di:
 - o età dell'interessato
 - o durata del soggiorno sul territorio italiano
 - o conseguenze dell'espulsione anche sui familiari
 - o legami familiari e sociali esistenti in Italia e assenti con il Paese di origine
- Se si revoca il permesso, allo straniero che non deve essere espulso è rilasciato un permesso di soggiorno di altro tipo
- Il permesso di soggiorno se revocato per assenza dal territorio dell'Unione o per permesso ottenuto da altro Stato dell'Unione europea può essere riacquisito
- Lo straniero con permesso di soggiorno di lungo periodo, può essere espulso:
 - o per gravi motivi di ordine pubblico
 - o per motivi di sicurezza dello Stato
 - o se è sospettato di attività pericolose per la sicurezza e la moralità pubblica
 - o se si dedica a traffici delittuosi
- Lo straniero espulso da altro Stato dell'Unione europea può essere riammesso in Italia se non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato
- Lo straniero con permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato da altro Stato dell'Unione europea può chiedere di soggiornare in Italia per più di 3 mesi per:
 - o un'attività di lavoro
 - o frequentare corsi di studio o di formazione professionale
 - o altro scopo lecitose dimostra di possedere mezzi di sussistenza non occasionali

(decreto legislativo 3 del 2007)

Potere di acquisto dei salari e delle pensioni

DETRAZIONI PER IL LAVORATORE DIPENDENTE

- fino a 1.840 euro, per redditi fino a 8.000 euro

- fino a 1.338 euro, per redditi tra 8.000 e 55.000 euro
(art. 1 comma 6, legge 296 del 2006)

DETRAZIONE PER IL PENSIONATO

- fino a 1.725 euro, per redditi fino a 7.500 euro
- fino a 1.255 euro, per redditi da 7.500 a 55.000 euro
(art. 1 comma 6, legge 296 del 2006)

DETRAZIONE PER PENSIONATI CON PIU' DI 75 ANNI DI ETÀ

- 1.783 euro per redditi fino a 7.750 euro
- fino a 1.297 euro, per redditi tra 7.750 e 55.000 euro
(art. 1 comma 6, legge 296 del 2006)

SALVAGUARDIA PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

- L'Irpef sui trattamenti di fine rapporto e sulle altre indennità si calcola, se più favorevoli, con le aliquote e gli scaglioni di reddito in vigore al 31 dicembre 2006
(art. 1 comma 9, legge 296 del 2006)

FRANCHIGIA IRPEF FRONTALIERI

- Sono prorogate per il 2007 la franchigia IRPEF di 8.000 euro e la deduzione dei contributi obbligatori di assistenza sanitaria per i lavoratori frontalieri
(art. 1 commi 398 e 399, legge 296 del 2006)

Sindacati

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE ED ALLA CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI

- Previsto uno schema generale sull'informazione e la consultazione nelle imprese in attuazione della direttiva 2002/14/CE
- Le disposizioni si applicano :
 - o alle imprese con almeno 50 lavoratori
 - o fino al 23 marzo 2007 alle imprese che impiegano almeno 150 lavoratori
 - o fino al 23 marzo 2008 alle imprese che impiegano almeno 100 lavoratori
- L'informazione e la consultazione riguardano:
 - o l'andamento dell'attività dell'impresa e la sua situazione economica
 - o la struttura e l'andamento dell'occupazione nell'impresa e, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le misure di contrasto
 - o le decisioni dell'impresa che possono comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione e dei contratti di lavoro
- L'informazione deve permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un esame adeguato delle informazioni fornite
- La consultazione deve facilitare un accordo anche non a fine di lucro, conformemente alle leggi ed ai contratti collettivi di lavoro, tra la direzione dell'impresa e la rappresentanza dei lavoratori

- I rappresentanti dei lavoratori non possono rivelare, ai lavoratori o a terzi, le informazioni ricevute in via riservata dal datore di lavoro, o dai suoi rappresentanti, nel legittimo interesse dell'impresa
- Il divieto permane per i 3 anni successivi alla scadenza del termine del mandato
- I contratti collettivi nazionali di lavoro possono autorizzare i rappresentanti dei lavoratori, o i loro consulenti, a trasmettere informazioni riservate a lavoratori o a terzi vincolati da un obbligo di riservatezza
- In caso di violazione del divieto, salva la responsabilità civile, si applicano i provvedimenti disciplinari stabiliti dai contratti collettivi
- Il datore di lavoro non è obbligato a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni nel caso in cui possano creare notevoli difficoltà al funzionamento dell'impresa o arrecarle danno
- I contratti collettivi nazionali di lavoro devono prevedere la costituzione di una commissione di conciliazione per le contestazioni sulla natura riservata
- La Commissione individua le informazioni suscettibili di creare notevoli difficoltà al funzionamento della impresa interessata o da arrecarle danno
- Il datore di lavoro che viola l'obbligo di comunicare le informazioni è punito con una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a 18.000,00
- La Direzione provinciale del lavoro è competente a ricevere le segnalazioni e irrogare le sanzioni

(decreto legislativo n. 25 del 2007)

PREVIDENZA

Politiche per l'invecchiamento attivo

PATTO DI SOLIDARIETÀ TRA GENERAZIONI

- Istituito l'accordo di solidarietà tra generazioni per creare nuovi posti di lavoro e ridurre le uscite dal lavoro per i lavoratori con più di 55 anni di età
- Prevista, su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di età e l'assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario pari a quello ridotto, di giovani disoccupati di età inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea

(art. 1 comma 1160, legge 296 del 2006)

- Stanziati 3 milioni di euro per il 2007 e 82,2 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009
- (art. 1 comma 1161, legge 296 del 2006)*

Adeguamenti delle pensioni

INPS

- Stanziati a favore dell'INPS 585,09 milioni di euro per l'adeguamento Istat delle quote assistenziali dei trattamenti di pensione

(art. 1 comma 742, legge 296 del 2006)

- Gli importi complessivi che lo Stato deve all'INPS per l'anno 2007 sono di 20.764, 78 milioni di euro per le gestioni interessate

(art. 1 comma 743, legge 296 del 2006)

TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO (TFR)

- Istituito il Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto gestito, per conto dello Stato, dall'INPS

(art 1 comma 755, legge 296 del 2006)

- Dal 1° gennaio 2007 le imprese con almeno 50 addetti versano mensilmente al fondo la quota di TFR maturato, al netto del contributo dovuto al fondo di garanzia
- La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle anticipazioni al lavoratore, viene effettuata, sulla base di un'unica domanda che il lavoratore presenta al datore di lavoro,
 - o dal Fondo per la quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo
 - o dal datore di lavoro per la parte rimanente

(art 1 comma 756, legge 296 del 2006)

- Le risorse del Fondo finanziano specifici interventi per infrastrutture, trasporti e investimenti

(art. 1 comma 758, legge 296 del 2006)

- Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento una relazione su:
 - o costituzione, rendimenti e adesioni delle forme pensionistiche complementari
 - o consistenza finanziaria e modalità di utilizzo del Fondo
- Nella prima relazione il Ministro riferisce anche sulle condizioni tecnico-finanziarie per la costituzione in una eventuale gestione INPS di un apposito Fondo di riserva, alimentato con il TFR e i trattamenti aggiuntivi a quelli della pensione obbligatoria

(art. 1 comma 760, legge 296 del 2006)

- Lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo e la relativa assegnazione ai singoli interventi è trasmesso alle Camere per il parere, entro 30 giorni, delle Commissioni parlamentari competenti

(art. 1 comma 761, legge 296 del 2006)

MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO: RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE INAIL

- Le prestazioni dell'INAIL a favore dei mutilati ed invalidi di lavoro vengono rivalutate con effetto dall'anno 2006
- I premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali vengono ridotti fino a 100 milioni di euro per l'anno 2007 ed a non oltre i 300 milioni per il 2008

(art. 1 commi 778, 779 e 780 legge 296 del 2006)

- La riduzione dei premi per l'assicurazione è prioritariamente riconosciuta alle aziende che hanno adottato piani di prevenzione e che non hanno registrato infortuni per almeno 2 anni

(art. 1 comma 781, legge 296 del 2006)

MENOMAZIONI DA INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

- Ai lavoratori che, per infortuni o malattie professionali, hanno subito dal 2007 una menomazione dell'integrità psicofisica sono riconosciute ulteriori prestazioni, fino a quelle riservate ai grandi

invalidi se la menomazione è uguale o superiore al 60%
(art. 1 comma 782, legge 296 del 2006)

MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO: RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE INAIL

- Le prestazioni dell'INAIL a favore dei mutilati ed invalidi di lavoro vengono rivalutate con effetto dall'anno 2006

(art. 1 commi 778, 779 e 780 legge 296 del 2006)

PENSIONI: INTERESSI LEGALI

- Gli interessi legali per prestazioni previdenziali e assistenziali decorrono dalla data del perfezionamento della domanda

(art. 1 comma 783, legge 296 del 2006)

CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI DALL'ALBANIA

- Dal 2008 i cittadini italiani rimpatriati dall'Albania possono ottenere dall'INPS la ricostruzione delle posizioni assicurative per i periodi di lavoro svolti dal 1 gennaio 1955 al 31 dicembre 1997

(art. 1 comma 1164, legge 296 del 2006)

Assegno sociale

ALIQUOTA CONTRIBUTIVA PER ISCRITTI ALL'ASSICURAZIONE SOCIALE

- Dal 2007, i contributi dovuti dai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive aumentano dello 0,3%
- Le quote complessivamente dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro non possono superare il 33%

(art. 1 comma 769, legge 296 del 2006)

Fondi dei lavoratori autonomi

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI

- Le aliquote contributive INPS per artigiani e commercianti aumentano, per il 2007, al 19,5% e dal 2008, al 20%

(art. 1 comma 768, legge 296 del 2006)

Trattamenti pensionistici e contributi

CASSE PREVIDENZIALI PRIVATIZZATE: BILANCI TECNICI

- Le gestioni previdenziali privatizzate devono garantire l'equilibrio finanziario per almeno 30 anni

(art. 1 commi 763, legge 296 del 2006)

SOCI DI COOPERATIVE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

- La retribuzione giornaliera imponibile per i contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori soci di cooperative sociali è del 30% per l'anno 2007, del 60% per il 2008, del 100% per il 2009

(art. 1 comma 787, legge 296 del 2006)

PENSIONE INTEGRATIVA LAVORATORI PORTUALI

- Fino al 30 luglio 2007 i lavoratori portuali iscritti alle casse locali di previdenza possono chiedere la restituzione dei contributi versati per la pensione integrativa

(art. 6, legge 17 del 2007)

INVALIDI DA ATTI DI TERRORISMO: TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

- Per gli invalidi per atti di terrorismo avvenuti prima del 2004 che hanno proseguito l'attività lavorativa fino alla pensione viene rivalutato il trattamento economico
- L'aumento figurativo di dieci anni di contributi previdenziali previsto per gli invalidi è esteso al coniuge, figli anche maggiorenni e genitori, in mancanza di figli
- Si prescinde dalla percentuale di invalidità

(art. 1 commi 794 e 795, legge 296 del 2006)

Pensioni da lavoro intermittente

ALIQUOTA CONTRIBUTIVA GESTIONE SEPARATA

- Dal 2007, il contributo pensionistico per gli iscritti alla gestione separata (parasubordinati), è stabilito al 16% ed aumenta al 23% per i non assicurati con altre forme obbligatorie
- L'aumento dei contributi a carico del lavoratore non può superare un terzo del compenso netto previsto dai contratti collettivi nazionali
- I contributi previdenziali dovuti per gli apprendisti, sono stabiliti nel 10% sulla retribuzione imponibile
- Contributi inferiori al 10% sono dovuti dai datori di lavoro con meno di 10 addetti
- Le regioni non devono più pagare le assicurazioni per gli apprendisti
- Dal 2007 agli apprendisti è riconosciuta l'indennità giornaliera di malattia
- Alle pensioni dei superstiti di assicurati con l'assicurazione generale obbligatoria è attribuita la stessa indennità integrativa speciale prevista per il trattamento di reversibilità
- Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già definiti in contenzioso

(art. 1 comma 770, legge 296 del 2006)

(art. 1 comma 772, legge 296 del 2006)

(art. 1 comma 773, legge 296 del 2006)

(art. 1 comma 774, legge 296 del 2006)

(art. 1 comma 775, legge 296 del 2006)

Evasione contributiva

RICORSI IN MATERIA PENSIONISTICA

- Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riordina, semplifica e razionalizza gli organismi che si occupano dei ricorsi in materia pensionistica
(art. 1 comma 469, legge 296 del 2006)

MANCATO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AGRICOLI

- Prevista la reclusione fino a 3 anni e una multa, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nel settore agricolo
(art. 1 comma 1172, legge 296 del 2006)

SANZIONI AMMINISTRATIVE CONTRO L'EVASIONE CONTRIBUTIVA

- Sono quintuplicate le sanzioni amministrative per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
(art. 1 comma 1177, legge 296 del 2006)
- Punite con sanzioni amministrative, da euro 4.000 a euro 12.000, le omissioni in materia di istituzione e esibizione dei libri matricola e paga
(art. 1 comma 1178, legge 296 del 2006)
- Le maggiori entrate derivanti sono destinate al Fondo per l'occupazione
(art. 1 comma 1179, legge 296 del 2006)

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO IN CASO DI ASSUNZIONE

- I datori di lavoro sono tenuti a segnalare, ai competenti Centri per l'impiego, l'eventuale assunzione di personale (con contratto di lavoro subordinato, autonomo in forma coordinata e continuativa, o a progetto, o di socio lavoratore di cooperativa o associato)
- La stessa procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento
(art. 1 comma 1180, legge 296 del 2006)

Previdenza complementare

DEDUCIBILITÀ CONTRIBUTI VERSATI AI FONDI DI PREVIDENZA UE

- Sono deducibili i contributi per le forme pensionistiche complementari istituite negli Stati dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo
(art. 1 comma 313, legge 296 del 2006)

PREVIDENZA COMPLEMENTARE: MODIFICHE

- Dal 1° gennaio 2007 solo i fondi pensione che hanno adeguato gli statuti possono ricevere nuove adesioni anche per mezzo del trasferimento del TFR
- Se il fondo pensione non ha ricevuto l'autorizzazione COVIP entro il 30 giugno 2007, il lavoratore può trasferire la sua posizione maturata ad altro fondo pensione
(art. 1 comma 749, legge 296 del 2006)

- Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
(art. 1 comma 750, legge 296 del 2006)
- Dal 1° gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari istituite prima del 1992, possono ricevere nuove adesioni anche con conferimento del TFR, ma devono adeguarsi alla nuova disciplina, entro il 31 maggio 2007
(art. 1 comma 753, legge 296 del 2006)
- Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono regolati i contenziosi delle imprese nei confronti dell'INPS per sgravi contributivi
(art. 1 comma 754, legge 296 del 2006)

PREVIDENZA INTEGRATIVA: LAVORATORI PRIVATI

- Estese le facilitazioni per le imprese i cui lavoratori versino il TFR ai fondi pensione
- L'impresa:
 - o è esonerata dal versamento del contributo al Fondo di garanzia
 - o può dedurre dal reddito il 4% (il 6% nelle imprese con meno di 50 addetti) del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto
 - o può compensare i costi di impresa attraverso una riduzione degli oneri impropri
 (art. 1 comma 764, legge 296 del 2006)
- Stanziati, per il 2007, 17 milioni di euro per campagne informative sulle forme pensionistiche complementari e per l'attuazione delle procedure con le quali i lavoratori esprimono la loro volontà
(art. 1 comma 765, legge 296 del 2006)
- Per compensare le imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione del TFR, i datori di lavoro sono esonerati dal versare i contributi sociali per ciascun lavoratore, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito
- L'esonero contributivo si applica agli assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia
- Stanziati 414 milioni di euro per l'anno 2008 e 460 milioni di euro dal 2009
(art. 1 comma 766, legge 296 del 2006)

PREVIDENZA INTEGRATIVA: LAVORATORI PUBBLICI

- Il finanziamento per il 2007 dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti statali può essere usato per avviare i fondi di previdenza complementare dei dipendenti pubblici
(art. 1 comma 767, legge 296 del 2006)

INVESTIMENTI DELLE RISORSE DEI FONDI PENSIONE

- Il Ministro dell'economia e delle finanze con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) individua :
 - o le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità
 - o i limiti massimi di investimento
 - o i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari
 - o le regole da osservare in materia di conflitti di interesse

- I fondi pensione informano gli iscritti sulle:
 - o scelte di investimento
 - o sugli obiettivi e sui criteri della politica di investimento
 - o sui metodi di misurazione
 - o sulle tecniche di gestione del rischio di investimento utilizzate
 - o sulla ripartizione strategica delle attività
- Il patrimonio del fondo pensione deve essere investito principalmente su mercati regolamentati
- Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato devono essere mantenuti a livelli prudenziali
(decreto legislativo n. 28 del 2007)

EROGAZIONE DELLE RENDITE DEI FONDI PENSIONE

- I fondi pensione erogano le prestazioni sotto forma di rendita con convenzioni con una o più imprese assicurative
- Se dispongono di adeguati mezzi patrimoniali in rapporto alla dimensione del fondo per numero di iscritti, i fondi pensione sono autorizzati dalla COVIP all'erogazione diretta delle rendite
(decreto legislativo n. 28 del 2007)

BANCA DEPOSITARIA DELLE RISORSE DEI FONDI

- Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore
- Può essere nominata banca depositaria anche una banca di altro Stato membro debitamente autorizzata
(decreto legislativo n. 28 del 2007)

MEZZI PATRIMONIALI PER I FONDI PENSIONE

- I fondi pensione che coprono rischi biometrici, garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni, devono dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti
- Il Ministero dell'economia e delle finanze definisce :
 - o i principi per determinare i mezzi patrimoniali adeguati, in linea con le disposizioni comunitarie
 - o le condizioni alle quali una forma pensionistica può, per un periodo limitato, detenere attività insufficienti.
- La COVIP può limitare o vietare la disponibilità dell'attivo qualora non siano stati costituiti mezzi patrimoniali adeguati
(decreto legislativo n. 28 del 2007)

OPERATIVITÀ ALL'ESTERO DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI ITALIANE

- I fondi pensione italiani possono operare sul territorio europeo e, all'inverso, i fondi pensione appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea possono operare sul territorio nazionale
- I fondi pensione italiani con soggettività giuridica e che operano secondo il principio della capitalizzazione, iscritti all'Albo tenuto dalla COVIP (e previamente autorizzati) possono

operare con riferimento ai datori di lavoro o ai lavoratori residenti in uno Stato membro dell'Unione europea

- La COVIP individua le procedure e le condizioni per il rilascio della autorizzazione, anche avvalendosi di procedimenti semplificati di silenzio-assenso
- I fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea che sono autorizzati dall'Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell'attività transfrontaliera, possono raccogliere adesioni su base collettiva sul territorio Italiano
- L'operatività dei fondi nel territorio Italiano è subordinata alla comunicazione, da parte dei fondi stessi, all'Autorità competente dello Stato membro di origine delle informazioni concernenti:
 - o la denominazione dell'impresa
 - o le caratteristiche principali dello schema pensionistico offerto

(decreto legislativo n. 28 del 2007)

SANZIONI AVVERSO L'ABUSIVA ATTIVITÀ DI FORMA PENSIONISTICA

- Chi esercita abusivamente attività di forma pensionistica senza autorizzazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro
- E' ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengono a persona estranea al reato
- I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i responsabili delle forme pensionistiche complementari e i liquidatori che forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l'arresto da 6 mesi a 3 anni
- Prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 25.000 per chi adotta, in qualsiasi documento o comunicazione al pubblico, la denominazione "fondo pensione" senza essere iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP

(decreto legislativo n. 28 del 2007)

DIRITTI DI CITTADINANZA

Sostegno alle famiglie

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

- per il coniuge:
 - o fino a 800 euro per redditi fino a 15.000 euro
 - o 690 euro, per redditi tra 15.000 e 40.000 euro
 - o fino a 690 euro, per redditi tra 40.000 e 80.000 euro
- inoltre:
 - o 10 euro in più, per redditi tra 29.000 e 29.200 euro
 - o 20 euro in più, per redditi tra 29.200 e 34.700 euro
 - o 30 euro in più, per redditi tra 34.700 e 35.000 euro
 - o 20 euro in più, per redditi tra 35.000 e 35.100 euro

- o 10 euro in più, per redditi tra 35.100 e 35.200 euro
 - per i figli:
 - o 800 euro per ogni figlio
 - o 900 euro per ogni figlio fino a tre anni di età
 - o fino a 220 euro in più per ogni figlio portatore di handicap
 - o fino a 200 euro in più per ogni figlio se i figli sono più di tre
- (art.1 comma 6, legge 296 del 2006)*

ASSEGNI FAMILIARI

- Aumento del 15 % degli assegni familiari
 - Assegni anche per i figli fino a 21 anni compiuti se studenti o apprendisti e se in famiglia vi sono più di tre figli
- (art. 1 comma 11, legge 296 del 2006)*

SPESE PER LOCAZIONI STUDENTI FUORI SEDE E BADANTI: IRPEF

- Si possono detrarre:
 - o canoni di locazione (fino a 2.633 euro) pagati da studenti universitari fuori sede ed iscritti presso una università distante almeno 100 km dal comune di residenza
 - o spese (fino a 2.100 euro) per gli addetti all'assistenza (badanti) di persone non autosufficienti, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro
- (art. 1 comma 319, legge 296 del 2006)*

AMBITO CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA IN FAVORE ONAOSI

- Il contributo all'opera nazionale per l'assistenza degli orfani di sanitari italiani è obbligatorio solo per i sanitari dipendenti pubblici
- (art. 1 comma 485, legge 296 del 2006)*

FONDO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

- Istituito il Fondo per le politiche della famiglia, finanziato con 3 milioni di euro per il 2006 e 10 milioni di euro per il 2007
- (art. 19 legge 248 del 2006)*
- Incrementato di 210 milioni di euro per il 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009
 - Il Fondo è utilizzato per:
 - o istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia
 - o iniziative per conciliare il tempo di vita e di lavoro
 - o iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie numerose (4 o più figli)
 - o l'attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile
 - o l'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia
 - o i progetti in materia di politiche familiari adottati da enti locali e imprese
 - o le adozioni internazionali e la relativa Commissione

(art. 1 comma 1250, legge 296 del 2006)

- o finanziare l'elaborazione di un piano nazionale per la famiglia
- o organizzare, con cadenza biennale, una Conferenza nazionale sulla famiglia per verificare l'attuazione del piano
- o realizzare un'intesa in sede di Conferenza unificata per la riorganizzazione dei consultori familiari
- o promuovere un accordo tra Stato, regioni e province autonome per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari

(art. 1 comma 1251, legge 296 del 2006)

- Una quota del Fondo, di cui almeno il 50% è destinato ad imprese fino a 50 dipendenti, è assegnata a imprese che applicano accordi che prevedono iniziative per:
 - o la lavoratrice madre o al lavoratore padre per la flessibilità dell'organizzazione e dell'orario di lavoro (part-time, telelavoro, lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato)
 - o la formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo
 - o la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo
 - o agevolare la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili ovvero con anziani non autosufficienti a carico

(art. 1 comma 1254, legge 296 del 2006)

- Una quota del Fondo può essere destinata alle misure di conciliazione, alla consulenza per la progettazione, al monitoraggio delle azioni e all'attività della Commissione tecnica che seleziona e valuta i progetti

(art. 1 comma 1255, legge 296 del 2006)

- La concessione dei contributi avviene con priorità per il settore privato

(art. 1 comma 1256, legge 296 del 2006)

INCIDENTI DOMESTICI: CONTRIBUTI

- Il contributo per la copertura assicurativa per invalidità da incidenti domestici è diminuito dal 33% al 27%

(art. 1 comma 1257, legge 296 del 2006)

PARI OPPORTUNITÀ

- Istituito il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, finanziato con 3 milioni di euro per il 2006 e 10 milioni di euro per il 2007

(art. 19 legge 248 del 2006)

TUTELA DEI DIRITTI DELLA DONNA PARTORIENTE

Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che prevede:

- o l'incoraggiamento del parto fisiologico
- o la salvaguardia della salute del neonato
- o la tutela del bambino e della famiglia

- o la riduzione dei fattori di rischio legati al parto
- o la tutela della salute preconcezionale (tramite l'incremento dell'attività dei consultori familiari)
- o una più ampia conoscenza delle modalità di assistenza
- o l'incoraggiamento all'integrazione ai servizi di tutela della salute materno-infantile per le donne immigrate

(Consiglio dei Ministri del 19 ottobre 2006)

Intervento pubblico

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SULLE LIQUIDAZIONI

- Dal 1° gennaio 2007 e per tre anni, è previsto un contributo di solidarietà del 15% sulle somme percepite superiori a 1,5 milioni di euro
(art. 1 comma 222, legge 296 del 2006)
- Il 90% delle risorse ottenute è assegnato al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per favorire l'istruzione e la tutela delle donne immigrate
(art. 1 comma 223, legge 296 del 2006)

VALORIZZAZIONE BENI IMMOBILI PUBBLICI

- L'Agenzia del demanio individua, d'intesa con gli enti territoriali, gli immobili pubblici da valorizzare, per stimolare ed attrarre interventi di sviluppo locale
- E' preferita la concessione d'uso o locazione e l'allocatione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l'istruzione, per le attività di solidarietà, per le politiche per i giovani, per le pari opportunità
- Il Ministero della difesa individua gli immobili statali in uso da permutare con gli enti territoriali
(art. 1 comma 262, legge 296 del 2006)
- Il Ministero della difesa individua gli immobili statali da consegnare all'Agenzia del demanio per i programmi di dismissione e valorizzazione
(art. 1 comma 263, legge 296 del 2006)

COMPUTER AI DOCENTI

- Prevista, per l'anno 2007, la detrazione ai fini Irpef del 19 % delle spese sostenute dai docenti (sino ad un massimo di 1.000 euro) per l'acquisto di un personal computer nuovo
(art. 1 comma 296, legge 296 del 2006)

COMPUTER AI CO.CO.CO.

- Stanziati 10 milioni di euro, per l'anno 2007, per contributi ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che acquistano un personal computer nuovo
(art. 1 comma 298, legge 296 del 2006)

FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

- Assegnati 37 milioni di euro per l'anno 2007 e 42 milioni di euro dal 2008
(art. 1 comma 1162, legge 296 del 2006)

FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI ED ALLE PARI OPPORTUNITÀ

- Il Fondo per le politiche relative ai diritti ad alle pari opportunità è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009
- Una quota dello stanziamento deve essere destinata:
 - o al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere
 - o all'Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere
 - o al piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere

(art. 1 comma 1261, legge 296 del 2006)

MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI

- Stanziati ulteriori 500.000 euro annui per la prevenzione delle mutilazioni genitali femminili

(art. 1 comma 1263, legge 296 del 2006)

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI

- Ridotto di 4,5 milioni di euro il contributo alla Fondazione per la responsabilità sociale d'impresa
- 2,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali

(art. 1 comma 1269, legge 296 del 2006)

VITTIME DEL TERRORISMO: ESTENSIONE DEL BENEFICIO

- I benefici per le vittime del terrorismo sono estesi ai familiari del disastro di Ustica e alle vittime della "banda della Uno bianca"
- Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite

(art. 1 comma 1270, legge 296 del 2006)

LAGER NAZISTI

- La Repubblica italiana riconosce a titolo di risarcimento soprattutto morale il sacrificio dei propri cittadini deportati ed internati nei lager nazisti nell'ultimo conflitto mondiale

(art. 1 comma 1271, legge 296 del 2006)

- E' concessa una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra

(art. 1 comma 1272, legge 296 del 2006)

FONDO "BACCHELLI"

- Il Fondo c.d. Bacchelli (che prevede l'assegnazione di un assegno straordinario vitalizio a cittadini che si sono distinti nel mondo della cultura, dell'arte, dello spettacolo e dello sport, ma che versano in situazioni di indigenza) è incrementato di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009

(art. 1 comma 1277, legge 296 del 2006)

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI

- Le somme non spese dai comuni entro il 30 giugno 2007 devono essere versate all'entrata dello

Stato per la riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali
(art. 1 comma 1286, legge 296 del 2006)

POLITICHE SOCIALI

- Assegnati 300 milioni di euro annui aggiuntivi per il triennio 2006-2008
(art. 18 legge 248 del 2006)

RINNOVO CONVENZIONI MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

- Il 31 maggio 2007 vengono rinnovate le convenzioni del Ministero dell'economia e delle finanze per la liquidazione degli indennizzi a cittadini e imprese operanti nella ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana
- Previsti il pagamento dei costi documentati e una commissione per la gestione
(art. 6, legge 17 del 2007)

Vita lavorativa e vita personale e familiare

ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP

- Chi usufruisce dei permessi di assistenza ai portatori di handicap per almeno 6 mesi consecutivi, ha diritto ad un permesso non retribuito per ogni giorno di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso periodo, ma senza contribuzione figurativa
(art. 1 comma 1266, legge 296 del 2006)

LAVORATORI A PROGETTO: CONGEDI FAMILIARI

- Dal 2007 l'INPS corrisponde una indennità giornaliera di malattia ed un trattamento economico per congedo parentale ai lavoratori a progetto e categorie assimilate, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
(art. 1 comma 788, legge 296 del 2006)
- Si possono riscattare i periodi di aspettativa per motivi di famiglia anche antecedenti al 31 dicembre 1996
(art. 1 comma 789, legge 296 del 2006)

Politiche giovanili

GIOVANI

- Istituito il Fondo per le politiche giovanili, finanziato con 3 milioni di euro per il 2006 e 10 milioni di euro per il 2007
(art. 19 legge 248 del 2006)

CAMPAGNE DI EDUCAZIONE DEI GIOVANI CONTRO IL VIZIO DEL GIOCO

- Stanziati 100.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per realizzare campagne di

educazione dei giovani contro il vizio del gioco
(art. 1 comma 52, legge 296 del 2006)

DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO DEI DIRITTI DI OPERE DI INGEGNO DI GIOVANI

- E' deducibile dal reddito il 40% delle spese per la utilizzazione di opere d'ingegno e brevetti industriali di giovani fino ai 35 anni di età
(art. 1 comma 318, legge 296 del 2006)

IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA

- Istituito il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura
- Stanziati 10 milioni di euro all'anno per il quinquennio 2007-2011
(art. 1 comma 1068, legge 296 del 2006)

FONDO NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

- Le somme impegnate per i comuni, ma non liquidate, rimangono disponibili per 5 anni
(art. 1 comma 1258, legge 296 del 2006)

PIANO STRAORDINARIO PER I SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

- Stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per lo sviluppo di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi da concludere entro il 2010
(art. 1 comma 1259, legge 296 del 2006)
- Per tale piano può essere utilizzata parte del Fondo per le politiche della famiglia
(art. 1 comma 1260, legge 296 del 2006)

POLITICHE GIOVANILI

- Previsto un finanziamento integrativo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 al Fondo per le politiche giovanili
(art. 1 comma 1290, legge 296 del 2006)

AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI

- L'indirizzo e la vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per le politiche giovanili e dal Ministro della solidarietà sociale
- E' soppressa l'Agenzia nazionale italiana gioventù
(art. 5 legge 15 del 2007)

Servizi per la non-autosufficienza

BARRIERE ARCHITETTONICHE

- Stanziati 5 milioni di euro per le spese sostenute dai commercianti entro il 31 dicembre 2007 per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico
(art. 1 comma 389, legge 296 del 2006)

FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE

- Istituito il Fondo per le non autosufficienze per garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale
- Stanziati 100 milioni di euro per l'anno 2007 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009

(art. 1 comma 1264, legge 296 del 2006)

ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP

- Chi usufruisce dei permessi di assistenza ai portatori di handicap per almeno 6 mesi consecutivi, ha diritto ad un permesso non retribuito per ogni giorno di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso periodo, ma senza contribuzione figurativa

(art. 1 comma 1266, legge 296 del 2006)

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

- Incrementato di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, il contributo al Comitato italiano paralimpico per favorire la pratica sportiva di base ed agonistica dei soggetti diversamente abili
- Concesso, per l'anno 2009, un contributo di 3 milioni di euro

(art. 1 comma 1298, legge 296 del 2006)

Sostegno ai redditi da lavoro

AGRICOLTORI

- Gli interessi legali sulle prestazioni di disoccupazione in agricoltura, decorrono dalla pubblicazione degli elenchi nominativi annuali degli operai agricoli
- Ai fini del contributo previdenziale, per i piccoli coloni e gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri il reddito imponibile convenzionale è adeguato annualmente

(art. 1 comma 784, legge 296 del 2006)

(art. 1 comma 785, legge 296 del 2006)

LAVORATORI ISCRITTI A GESTIONE SEPARATA INPS: ASSISTENZA

- Dal 2007 l'INPS corrisponde una indennità giornaliera di malattia ed un trattamento economico per congedo parentale ai lavoratori a progetto e categorie assimilate, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

(art. 1 comma 788, legge 296 del 2006)

- Si possono riscattare i periodi di aspettativa per motivi di famiglia anche antecedenti al 31 dicembre 1996

(art. 1 comma 789, legge 296 del 2006)

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE: ASSISTENTI DOMICILIARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

- Agli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la Provincia autonoma di Bolzano si applicano le aliquote contributive dei rapporti di collaborazione domestica
(art. 1 comma 793, legge 296 del 2006)

LAVORATORI AGRICOLI IN AREE COLPITE DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE

- Le regioni delimitano le aeree colpite da avversità atmosferiche eccezionali ai fini dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli
(art. 1 comma 1079, legge 296 del 2006)

INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE

- Le disposizioni vigenti per il 2005 si applicano anche ai trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 2007
(art. 1 comma 1167, legge 296 del 2006)

INDENNITA' DI MOBILITA' LUNGA

- Prorogata al 31 dicembre 2007 la mobilità lunga per non più di 6.000 lavoratori di imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame dal 1 gennaio 2007 al 28 febbraio 2007
- Per l'attuazione dell'intervento prevista l'assegnazione di una somma di:
 - o 2 milioni di euro per l'anno 2007
 - o 59 milioni di euro per l'anno 2008
 - o 140 milioni di euro per l'anno 2009
- Alle imprese sottoposte alle procedure di insolvenze e a quelle del settore dell'elettronica sottoposte a procedure concorsuali ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono riservate 1.500 delle unità previste
- Le imprese interessate devono presentare domanda entro il 31 marzo 2007
(art. 1 comma 1189, legge 296 del 2006)

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA DI MOBILITA'

- Il Ministro del lavoro può concedere, entro il 2007, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (fino ad una spesa totale di 460 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione) nei seguenti casi:
 - o programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale
 - o ovvero per il reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi
- I trattamenti possono essere prorogati se i piani di gestione delle eccedenze hanno portato una riduzione di almeno il 10% dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006
- I trattamenti sono ridotti del 10% in prima proroga, del 30% nella seconda proroga e del 40% nelle successive
(art. 1 comma 1190, legge 296 del 2006)
- Per lavoratori portuali temporanei può essere destinato un importo di 12 milioni di euro per l'anno 2007 a carico del Fondo per l'occupazione
(art. 1 comma 1191, legge 296 del 2006)

REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO

- Prorogata al 30 giugno 2007 l'utilizzazione dei fondi per il finanziamento del reddito minimo di inserimento
(art. 1 comma 1285, legge 296 del 2006)

Casa

EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA: IMPOSTE

- Imposta di registro agevolata all'1% e quella ipotecaria e catastale fissa
(art. 1 comma 306, legge 296 del 2006)

LOCAZIONI DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO

- Non sono più esenti da Iva le locazioni di abitazioni effettuate, in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, dalle imprese che li hanno costruiti
(art. 1 comma 330, legge 296 del 2006)

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA

- Stanziati 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la realizzazione di un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata
(art. 1 comma 1154, legge 296 del 2006)

SFRATTI E EDILIZIA SOVVENZIONATA

- Gli sfratti per finita locazione sono sospesi, per 8 mesi dal 15 febbraio 2007, nei comuni:
 - o capoluoghi di provincia
 - o confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti
 - o ad alta tensione abitativa
- Sono interessate le famiglie:
 - o con reddito familiare annuo lordo inferiore a 27.000 euro
 - o con persone con più di 65 anni di età
 - o con malati terminali o portatori di handicap con invalidità maggiore al 66 %
 - o che non hanno altra abitazione adeguata nella regione di residenza
 - o oppure con figli a carico
- Gli sfratti sono sospesi per 18 mesi, se gli immobili sono locati da:
 - o enti previdenziali di natura pubblica
 - o società derivanti da privatizzazioni, con partecipazione pubblica pari o superiore al 30 % del capitale
 - o casse professionali e previdenziali
 - o compagnie di assicurazione
 - o istituti bancari
- Gli sfratti non sono sospesi se il locatore si trova nelle stesse condizioni richieste per ottenere la sospensione o se è sopraggiunta necessità dell'abitazione
(art. 1 legge 9 del 2007)

- Per i proprietari degli immobili locati:
 - o il reddito dei fabbricati non è reddito imponibile
 - o i comuni possono prevedere esenzioni o riduzioni dell'ICI
 (*art. 2 legge 9 del 2007*)
- Stanziati 63 milioni di euro nell'anno 2008
(*art. 9 legge 9 del 2007*)
- Il conduttore può autocertificare i requisiti e decade dalla sospensione se non paga il canone
(*art. 1 legge 9 del 2007*)
- Istituite commissioni per le graduatorie ed il passaggio da casa a casa
- Entro il 15 maggio 2007, le regioni e le province autonome, su proposta dei comuni dove sono sospesi gli sfratti, preparano un piano triennale straordinario di edilizia sovvenzionata
(*art. 3 legge 9 del 2007*)
- Entro il 15 aprile 2007 è costituito un tavolo di concertazione istituzionale sulle politiche abitative per preparare, entro un mese, un piano di edilizia residenziale pubblica
- Sulla base delle indicazioni del tavolo di concertazione, il Ministro delle infrastrutture predispone, entro due mesi, un programma nazionale di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi alloggi in locazione a canone sociale e la riqualificazione di quartieri degradati
(*art. 4 legge 9 del 2007*)

FONDO DI SOLIDARIETÀ PER CHI ACQUISTA BENI IMMOBILI DA COSTRUIRE

- Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 2007
(*art. 6, legge 17 del 2007*)

EDILIZIA: SICUREZZA IMPIANTI

- I piani e i programmi di edilizia residenziale pubblica sono realizzati dopo l'entrata in vigore del regolamento sulla sicurezza degli impianti, e comunque entro il 31 dicembre 2007
(*art. 3, legge 17 del 2007*)

DIRITTO ALLA SALUTE E NUOVO WELFARE LOCALE

Medicina del territorio

IVA SU PRESTAZIONI SANITARIE IN FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI

- Sono esentati dall'iva sulle prestazioni socio-sanitarie anche persone senza fissa dimora, richiedenti asilo, detenuti, donne vittime di sfruttamento
(*art. 1 comma 312, legge 296 del 2006*)

MEDICI

- Il tempo dedicato all'attività libero professionale deve essere inferiore a quello per il servizio pubblico
(*art. 22 bis legge 248 del 2006*)

AFTA EPIZOOTICA

- Il Ministro della Salute può emanare disposizioni anche alle regioni e agli enti locali per combattere l'afta epizootica
(decreto legislativo 274 del 2006)

TICKET SULLE PRESTAZIONI SANITARIE

- La quota fissa di 10 euro sulle prestazioni sanitarie si applica fino al 31 marzo 2007
- Successivamente le regioni possono partecipare al costo delle prestazioni sanitarie anche tramite accordi con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e finanze
(art. 6 quater, legge 17 del 2007)

N.B. La materia è in fase di modifica all'interno della discussione al Senato del disegno di legge n. 1411 – B “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario”, approvato dalla Camera, con voto di fiducia, nella seduta del 10 maggio 2007. Tra le modifiche, nel testo approvato alla Camera, si propone l'abolizione della quota fissa sulle ricette.

Salute

PIANO SANITARIO NAZIONALE: COFINANZIAMENTO PROGETTI ATTUATIVI

- E' istituito un Fondo di 65,5 milioni di euro, per il triennio 2007, 2008 e 2009, per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale
(art. 1 comma 805 e 806, legge 296 del 2006)

SCREENING ONCOLOGICI

- Stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per la diffusione di screening oncologici nelle regioni meridionali ed insulari
(art. 1 comma 808, legge 296 del 2006)

LOTTA ALL'AIDS

- Stanziati 500.000 euro annui a decorrere dal 2007 per il funzionamento della Consulta del Volontariato per la Lotta all'AIDS
(art. 1 comma 809, legge 296 del 2006)

PROGETTO TESSERA SANITARIA

- Il controllo della ricette tramite codice fiscale dell'assistito è esteso alle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa
- Dal 1° luglio 2007, i medici trasmettono per rete telematica i dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze e le certificazioni di malattia all'INPS
- Per la trasmissione telematica dei dati delle ricette è riconosciuto ai medici convenzionati con il SSN, per l'anno 2008, un contributo di 10 milioni di euro
(art. 1 comma 810, legge 296 del 2006)

RICERCA SANITARIA

- Stanziati 10 milioni di euro per progetti degli Istituti zooprofilattici sperimentali per la sicurezza degli alimenti
- Stanziati 9 milioni per progetti di diagnosi e cura delle malattie rare, di utilizzazione di cellule staminali, di tutela della salute nei luoghi di lavoro
(art. 1 comma 813, legge 296 del 2006)
- Una quota non inferiore al 5% del fondo sanitario nazionale finanzia progetti di ricercatori con meno di 40 anni di età
- I progetti sono valutati, con la tecnica di valutazione tra pari, da un Comitato di valutazione per il cui funzionamento sono stanziati 100.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008
(art. 1 comma 814 e 815, legge 296 del 2006)
- Stanziati 8 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 per l'Istituto superiore di sanità
(art. 1 comma 816, legge 296 del 2006)
- Stanziati 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la Lega Italiana per la lotta contro i tumori
(art. 1 comma 817, legge 296 del 2006)

ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

- Gli incarichi direttivi presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono incompatibili con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio di qualsiasi attività professionale
(art. 1 comma 818, legge 296 del 2006)

FARMACOVIGILANZA

- Stanziati 25 milioni di euro per il programma di Farmacovigilanza attiva, a seguito di convenzioni tra l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e le Regioni
(art. 1 comma 819, legge 296 del 2006)

SOSTANZE STUPEFACENTI

- Aggiornato l'elenco delle sostanze stupefacenti e psicotrope
(Decreto del Ministro della salute del 19 giugno 2006)
- Modificati i limiti massimi per uso personale, delle sostanze stupefacenti
(Decreto del Ministro della salute del 4 agosto 2006)

Strutture delle prestazioni sanitarie

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che prevede:
 - o di costituire Aziende integrate ospedaliero-universitarie
 - o che le Regioni possono partecipare alla spesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali
 - o di incrementare il controllo e la gestione del rischio clinico

- o di semplificare le prescrizioni dei farmaci contro il dolore severo
- o che le Università possono svolgere attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro

(Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2007)

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un decreto- legge che:
 - o autorizza lo Stato a concorrere al ripiano selettivo di disavanzi nella spesa sanitaria emersi in talune Regioni
 - o autorizza la spesa di 3000 milioni di euro per il 2007, per il parziale ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per il periodo 2001-2005
 - o destina il concorso al ripiano alle Regioni che sottoscrivano con lo Stato l'accordo previsto dalla legge finanziaria per il 2007 e attivino nel proprio territorio misure fiscali specifiche ovvero destinino quote di manovre fiscali già adottate o quote di tributi erariali loro attribuiti
 - o Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che prevede:

(Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2007)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RISANAMENTO FINANZIARIO

- L'azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino succede dalla data della sua istituzione nei contratti in essere con l'Ente Ordine Mauriziano di Torino
- La proprietà dei beni mobili ed immobili già appartenenti all'Ente Ordine Mauriziano di Torino è della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino
- Sono esclusi da tale proprietà i beni immobili e mobili funzionali alle attività istituzionali del presidio ospedaliero Umberto I di Torino e i beni mobili funzionali alle attività istituzionali dell'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo
- La proprietà dei beni immobili già dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, attribuita alla Fondazione Ordine Mauriziano, può essere trasferita a titolo oneroso, ai valori di mercato, alla regione Piemonte nel rispetto dei contratti di affitto o locazione efficaci al momento del trasferimento
- Alle operazioni di acquisto della regione Piemonte non si applicano i vincoli previsti dalla normativa vigente in termini di prelazione agraria

(art. 1 comma 1350, legge 296 del 2006)

Innovazione e tecnologie per la salute e l'assistenza

FONDAZIONE PER LA RICERCA NEL CAMPO DELLE BIOTECNOLOGIE

- Ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 50 milioni di euro per l'anno 2009 lo stanziamento per la Fondazione per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie

(art. 1 comma 1243, legge 296 del 2006)

PROTESI ARTICOLARI

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un decreto legislativo che recepisce la direttiva

comunitaria sulla riclassificazione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla
(Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007)

CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'UOMO E SULLA BIOMEDICA

- Entro il 31 luglio 2007 il Governo recepisce i principi della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina e le norme sul divieto di clonazione di esseri umani
(art. 1, legge 17 del 2007)

LE RETI NO PROFIT DI PROTEZIONE SOCIALE

Autonomia economica del Terzo Settore

MMOBILI CONFISCATI ALLA MAFIA: UTILIZZO

- I beni immobili confiscati alla mafia:
 - o possono essere utilizzati per finalità di giustizia, ordine pubblico e protezione civile, e per attività istituzionali delle amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici, istituzioni culturali di rilevante interesse
(art. 1 comma 201, legge 296 del 2006)
 - o sono trasferiti, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove è situato l'immobile o al patrimonio della provincia o della regione
(art. 1 comma 202, legge 296 del 2006)
- Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti
- Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario
(art. 1 comma 202, legge 296 del 2006)

LOTTA ALL'AIDS

- Stanziati 500.000 euro annui a decorrere dal 2007 per il funzionamento della Consulta del Volontariato per la Lotta all'AIDS
(art. 1 comma 809, legge 296 del 2006)

Legge sulla cooperazione internazionale

CREDITI D'AIUTO PER CATASTROFI E CRISI INTERNAZIONALI

- I crediti d'aiuto dell'Italia ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti in caso di:
 - o catastrofe naturale e di situazioni di gravi crisi umanitarie
 - o iniziative per lo sviluppo promosse dalla comunità internazionale
- (art. 1 comma 1310, legge 296 del 2006)

Servizio Civile Nazionale

SERVIZIO CIVILE

- Assegnati 30 milioni di euro aggiuntivi per il 2006
(art. 18 legge 248 del 2006)

MIGRANTI E NUOVI ITALIANI

Politiche internazionali per l'immigrazione

CONTRASTO A CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IMMIGRAZIONE ILLEGALE

- Per le esigenze della componente nazionale del "Sistema d'informazione visti", nei limiti di spesa già stabiliti per legge, il contingente degli impiegati a contratto degli uffici all'estero, è incrementato di non più di 65 unità
(art. 1 comma 1317, legge 296 del 2006)

Vie legali per l'immigrazione

RICONGIUNGIMENTO DI FAMILIARI DI IMMIGRATI

- Possono ricongiungersi ai familiari gli stranieri con status di rifugiato o documento di soggiorno di almeno 1 anno rilasciato per motivi di lavoro, studio, asilo, religiosi o familiari
- La domanda deve essere presentata allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura dove abita il richiedente
- Lo straniero che chiede il ricongiungimento deve dimostrare che dispone di un:
 - o alloggio che rispetti i parametri igienico-sanitari
 - o reddito non inferiore all'assegno sociale, per ricongiungere 1 familiare, al doppio per ricongiungere 2 o 3 familiari, al triplo per ricongiungere 4 o più familiari
- Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per:
 - o il coniuge
 - o i figli minori
 - o i figli maggiorenni a carico se non autosufficienti per il loro stato di salute
 - o i genitori a carico se privi di altro sostegno familiare
 - o i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela
- Il genitore naturale può chiedere di ricongiungersi al figlio minore che soggiorna regolarmente in Italia
- Il ricongiungimento familiare non è ammesso se lo straniero rappresenta una minaccia per:
 - o l'ordine pubblico
 - o la sicurezza dello Stato
 - o la sicurezza dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per sopprimere i controlli alle frontiere e per la libera circolazione delle persone

- Si tiene conto anche di condanne per reati di vilipendio alla nazione italiana, associazione di tipo mafioso, devastazione, saccheggio, strage e istigazione alla guerra civile
- La richiesta di ricongiungimento è respinta e il permesso è revocato se il matrimonio o l'adozione sono avvenuti solo per permettere all'interessato di soggiornare in Italia
- La richiesta di ricongiungimento non può essere respinta se:
 - o è stato richiesto lo status di rifugiato e la domanda non è stata ancora valutata
 - o riguarda stranieri soggetti a protezione temporanea
 - o riguarda l'assistenza di figli minori
 - o mancano documenti probatori

(decreto legislativo 5 del 2007)

Soggiorno e cittadinanza

ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI

- Prevista la realizzazione nella regione Lazio, con la partecipazione della Puglia e della Sicilia e delle altre regioni interessate, dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà
- L'Istituto ha compiti di prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria
- Stanziati 5 milioni di euro per il 2007 e 10 milioni per ognuno degli anni 2008 e 2009
- Nell'Istituto confluisce il Centro di riferimento della regione Lazio per la promozione della salute delle popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di emarginazione, già operante presso l'Istituto dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano-IFO

(art. 1 comma 827, legge 296 del 2006)

FONDO PER L'INCLUSIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI

- Istituito il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati per:
 - o favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari
 - o realizzare un piano per l'accoglienza degli alunni stranieri
 - o favorire il rapporto scuola famiglia
 - o utilizzare professionisti madre lingua come mediatori culturali
- Stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009

(art. 1 comma 1267, legge 296 del 2006)

VISTI NAZIONALI DI BREVE E DI LUNGA DURATA

- La tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata è stabilita in 75 euro
- (art. 1 comma 1315, legge 296 del 2006)*
- La tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata deve, in ogni caso, restare di 15 euro maggiore rispetto alla tariffa prevista per i visti per l'area Schengen

(art. 1 comma 1316, legge 296 del 2006)

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA DI SOGGETTI NON RESIDENTI

- I non residenti usufruiscono di detrazioni per carichi di famiglia per gli anni 2007, 2008 e 2009 solo se dimostrano che le persone interessate alle detrazioni rientrano nei limiti di reddito prestabiliti e non hanno, nel paese di residenza, benefici fiscali per carichi familiari
(art. 1 comma 1324, legge 296 del 2006)

ELEZIONI AMMINISTRATIVE : CITTADINI EXTRACOMUNITARI

- Annullate le delibere per la partecipazione di extracomunitari ed apolidi nelle elezioni amministrative:
 - o nei comuni di Ragusa, Calenzano (FI), Bassano Romano (VT)
(D.P.R. dell'11 luglio 2006)
 - o nei comuni di Firenze e Jesi
(D.P.R. del 18 luglio 2006)
 - o nei comuni di Perugia, La Spezia e di Cesena
(D.P.R. dell'8 settembre 2006)
 - o nella provincia di Pisa
(D.P.R. dell'11 luglio 2006)

DIRITTI DEI CITTADINI STRANIERI E DEI NUOVI ITALIANI

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che prevede l'aggiornamento della normativa sulla cittadinanza e stabilisce in 5 anni il periodo minimo richiesto per acquisire la cittadinanza italiana da parte di stranieri:
 - o nati nel nostro territorio
 - o minori che si ricongiungono ai loro familiari in età infantile o adolescenziale
 - o extracomunitari maggiorenni
(Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006)

Diritto d'asilo

IMMIGRAZIONE ED ASILO

- Stanziati 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per interventi in materia di immigrazione ed asilo e per emergenze derivanti dai flussi migratori
(art. 1 comma 1262, legge 296 del 2006)

SOGGIORNO PER MOTIVI DI PROTEZIONE SOCIALE

- Le disposizioni sul soggiorno per motivi di protezione sociale si applicano anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di pericolo
(art. 6, legge 17 del 2007)

Attuazione del Programma di Governo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Largo Chigi, 19 - 00187 ROMA

Tel. 06.67794670

www.governo.it

programma@governo.it